Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 118° — Numero 292

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - **Mercoledì, 26 ottobre 1977** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 46.500 - Semestrale L. 24.500 - Trimestrale L. 12.700 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 30.000 - Semestrale L. 16.000 - Trimestrale L. 8.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 00387001 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 00387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 marzo 1976, n. **1083**.

Modificazioni allo statuto della sezione autonoma per il credito cinematografico presso la Banca nazionale del lavoro, in Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 14 novembre 1935, n. 2504;

Vista la legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della sezione autonoma per il credito cinematografico presso la Banca nazionale del lavoro, con sede in Roma, approvato con proprio decreto 5 settembre 1966, n. 978, e modificato con altro decreto 1° febbraio 1973, n. 231;

Vista la deliberazione assunta in data 29 novembre 1974 dal consiglio di amministrazione dell'anzidetta sezione;

Vista la deliberazione adottata dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella riunione del 27 maggio 1975;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per il turismo e lo spettacolo;

Decreta:

Sono approvate le modificazioni degli articoli 2 e 26 dello statuto della sezione autonoma per il credito cinematografico presso la Banca nazionale del lavoro, con sede in Roma, in conformità del seguente testo:

Art. 2. — La sezione ha lo scopo di aiutare e promuovere l'industria cinematografica nazionale mediante la concessione di finanziamenti a medio termine ad enti, società e privati che svolgono attività nel campo della produzione, della distribuzione e del commercio di pellicole cinematografiche nazionali.

Essa può anche concedere anticipazioni sui proventi delle vendite all'estero di pellicole nazionali e finanziamenti per l'acquisto, edizione e distribuzione di pellicole estere ed anticipazioni sulle provvidenze statali ed ogni altro diritto di spettanza dei produttori, nonchè sui contributi concessi dallo Stato ad enti che esercitano attività promozionali o di studio nel campo cinematografico.

La sezione può, altresì, concedere finanziamenti a medio termine per l'esercizio delle sale cinematografiche, nonchè per la costruzione di sale nei comuni sprovvisti di cinematografi.

Le garanzie che debbono assistere le operazioni sono stabilite, di volta in volta, dagli organi deliberanti della sezione.

La sezione può inoltre, quando ciò sia giudicato necessario ed utile dal consiglio di amministrazione per il miglior conseguimento delle sue finalità, assumere partecipazioni in enti o società aventi per oggetto l'esercizio dell'industria cinematografica ed attività ad essa connesse, contenendo tali partecipazioni nel limite complessivo massimo del 20 per cento del fondo di dotazione.

La sezione, per investimenti temporanei delle proprie disponibilità, può acquistare titoli, obbligazioni e valori in base ad elenco da approvarsi dal comitato esecutivo.

Art. 26. — Per la chiusura dell'esercizio, la formazione e l'approvazione del bilancio della sezione si seguono le norme stabilite per il bilancio della Banca nazionale del lavoro.

Sugli utili netti dell'esercizio sarà prelevata una quota non inferiore al 20% da assegnarsi al fondo di riserva e sul residuo sarà attribuito alle quote versate al fondo di dotazione un dividendo fino al 6 per cento.

L'eventuale rimanenza, su deliberazione del consiglio di amministrazione, potrà essere devoluta ad integrazione del dividendo ai partecipanti al fondo di dotazione, sempre sulle quote versate, e ad aumento del fondo di riserva, fermo restando che la quota da devolvere al fondo di riserva non potrà essere inferiore a quella destinata ad integrazione del dividendo.

La quota di utili spettanti allo Stato sarà devoluta ad incremento della riserva.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 marzo 1976

LEONE

COLOMBO — SARTI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *ottobre* 1977
Registro n. 22 *Tesoro, foglio n.* 290

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 febbraio 1977, n. **771**.

Trasferimento di un posto di assistente ordinario dalla facoltà di economia e commercio dell'Università di Parma alla facoltà di giurisprudenza dell'Università di Modena.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 18 della legge 24 febbraio 1967, n. 62;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 marzo 1960, n. 380, con il quale è stato assegnato un posto di assistente ordinario alla cattedra di economia politica della facoltà di economia e commercio dell'Università di Parma;

Viste le deliberazioni del consiglio della facoltà di economia e commercio e del senato accademico dell'Università di Parma, rispettivamente adottate il 13 maggio 1976 e 7 luglio 1976;

Viste le deliberazioni del consiglio della facoltà di giurisprudenza e del senato accademico dell'Università di Modena, rispettivamente adottate il 14 maggio 1976 e 19 maggio 1976;

Vista la rinnovata deliberazione del consiglio della facoltà di giurisprudenza dell'Università di Modena, adottata il 1° ottobre 1976;

Ritenuto che dagli atti sopra richiamati si evidenzia la necessità di assegnare un posto di assistente ordinario alla cattedra di economia politica della facoltà di giurisprudenza dell'Università di Modena al fine di perequare il rapporto assistenti studenti che allo stato attuale risulta inadeguato alle esigenze didattiche e scientifiche della cattedra interessata;

Ritenuto che tale esigenza può essere soddisfatta mediante l'assegnazione presso la cattedra di economia politica della facoltà di giurisprudenza dell'Università di Modena del posto di assistente ordinario già attribuito alla cattedra omonima della facoltà di economia e commercio dell'Università di Parma con decreto del Presidente della Repubblica 9 marzo 1960, n. 380;

Considerato che gli organi accademici dell'Università di Parma hanno espresso il proprio nulla osta alla concessione del posto in questione non ritenendolo essenziale per le esigenze didattiche e scientifiche dell'Università, ed in particolare della cattedra di economia politica della facoltà di economia e commercio;

Considerato che il posto di assistente ordinario assegnato alla cattedra di economia politica della facoltà di economia e commercio della Università di Parma con il decreto del Presidente della Repubblica n. 380 sopracitato, risulta attualmente ricoperto dalla dott.ssa Maria Livia Fornaciari Chittoni in Davoli e che la stessa ha espresso il proprio consenso alla nuova destinazione presso la cattedra omonima della facoltà di giurisprudenza dell'Università di Modena;

Ravvisata, pertanto, l'opportunità — nell'interesse pubblico — di procedere alla modificazione organica dei posti di assistente di ruolo delle predette facoltà;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto, il posto di assistente ordinario già assegnato alla cattedra di economia politica della facoltà di economia e commercio dell'Università di Parma con il decreto del Presidente della Repubblica 9 marzo 1960, n. 380, è attribuito alla cattedra omonima della facoltà di giurisprudenza dell'Università di Modena.

La dott.ssa Maria Livia Fornaciari Chittoni in Davoli, che occupa il posto in qualità di assistente ordinario, è assegnata, con il proprio consenso, alla cattedra di economia politica della facoltà di giurisprudenza dell'Università di Modena.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 febbraio 1977

LEONE

MALFATTI

Visto *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *ottobre* 1977
Registro n. 116 *Istruzione, foglio n.* 65

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 settembre 1977, n. **772**.

Rideterminazione dei coefficienti di maggiorazione degli indennizzi per beni, diritti ed interessi situati nella ex zona B/MIL di cui alla legge 18 marzo 1958, n. 269 e delle modalità di cui all'ultimo comma dell'art. 1 della stessa legge (art. 6 della legge 14 marzo 1977, n. 73).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione,

Visto l'art. 6, secondo comma, della legge 14 marzo 1977, n. 73;

Consultata la giunta regionale Friuli-Venezia Giulia;

Sentita la Commissione parlamentare prevista dall'art. 3, secondo comma, della legge sopra citata;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

I coefficienti di cui all'art. 1 della legge 18 marzo 1958, n. 269, modificati dalla legge 6 marzo 1968, n. 193, inerenti l'indennizzo dei beni, diritti ed interessi italiani situati nella zona *B* del già territorio libero di Treste vengono rideterminati nella seguente misura:

75 sino al valore di L. 200.000 al 1938;
37 sul valore eccedente e fino a 2 milioni al 1938;
18 sul valore eccedente lire 2 milioni al 1938.

Le somme riscosse in base alle precedenti leggi 18 marzo 1958, n. 269, 2 marzo 1963, n. 387 e 6 marzo 1968, n. 193, sono considerate come acconti.

Art. 2.

L'ultimo comma dell'art. 1 della legge 18 marzo 1958, n. 269, è sostituito dal seguente:

« Sono esclusi dall'indennizzo coloro che alla data del 10 giugno 1940 erano cittadini italiani e avevano la loro residenza nella zona *B* del già territorio libero di Trieste ed i loro discendenti nati dopo il 10 giugno 1940, che avendo conservato la loro residenza nel predetto territorio alla data del 3 aprile 1977 non si trasferiscano in Italia nei termini e con le modalità previste dall'art. 3 del trattato di Osimo del 10 novembre 1975 e dall'allegato VI del trattato stesso ».

Art. 3.

Sono considerate valide le domande di indennizzo già presentate al Ministero del tesoro ancorchè dichiarate inammissibili per tardività o respinte in applicazione dell'ultimo comma dell'art. 1 della legge 18 marzo 1958, n. 269.

La liquidazione o riliquidazione degli indennizzi è deliberata dalla Commissione interministeriale prevista dall'art. 7 della legge 18 marzo 1958, n. 269.

Art. 4.

La spesa per la rideterminazione degli indennizzi di cui al precedente art. 1, valutata in lire 11.000 milioni, sara iscritta nello stato di previsione del Ministero del tesoro in ragione di lire 1.000 milioni nell'anno finanziario 1977, di lire 6.000 milioni nell'anno finanziario 1978 e di lire 4.000 milioni nell'anno finanziario 1979.

Le somme non impegnate nell'esercizio di competenza possono esserlo in quello successivo.

Art. 5.

Rimangono ferme le disposizioni della legge 18 marzo 1958, n. 269, e successive modificazioni, che non sono incompatibili con quelle del presente decreto.

Art. 6.

All'onere derivante dall'applicazione del presente provvedimento per gli anni 1977, 1978 e 1979 si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al cap. 9002 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1977 e dei corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 settembre 1977

LEONE

ANDREOTTI — STAMMATI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 ottobre 1977
Atti di Governo, registro n. 15, foglio n. 13

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 agosto 1977, n. **773.**

Autorizzazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Teramo a permutare alcuni immobili.

N. 773. Decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 1977, col quale, sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Teramo viene autorizzata ad effettuare la permuta, senza alcun corrispettivo, di tre aree di sua proprietà, per complessivi mq 28,45, con due aree di proprietà dell'amministrazione provinciale di Teramo, per complessivi mq 14,60, onde procedere alla rettifica dei confini nord ed ovest dell'immobile sito in Teramo, via Savini, angolo circonvallazione Spalato, costituito da un fabbricato e da un'area circostante per complessivi mq 910, il tutto distinto al catasto terreni del comune di Teramo al foglio 147, partita 1/12206 e al nuovo catasto edilizio urbano al foglio 147, partita 3690, particelle numeri 541, 549 e 670, essendo detta area risultata, in fase di inizio dei lavori di costruzione, difforme dalla situazione catastale e di progettazione.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 ottobre 1977
Registro n. 10 Industria, foglio n. 355

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 ottobre 1977.

Sostituzione di un membro del comitato centrale per la liquidazione degli enti e gestioni autonome preposti alla erogazione dell'assistenza sanitaria in regime mutualistico.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 29 giugno 1977, n. 349, recante norme transitorie per il trasferimento alle regioni delle funzioni già esercitate dagli enti mutualistici e per la stipulazione delle convenzioni uniche per il personale sanitario in relazione alla riforma sanitaria;

Visto l'art. 4 della predetta legge il quale prevede la istituzione di un comitato centrale per la liquidazione degli enti e gestioni autonome preposti alla erogazione dell'assistenza sanitaria in regime mutualistico;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 agosto 1977, con il quale è stato costituito il comitato centrale per la liquidazione degli enti e gestioni autonome preposti alla erogazione dell'assistenza sanitaria in regime mutualistico;

Vista la nota n. 7/6036/SAG del 29 settembre 1977, con la quale il presidente della regione Marche, in attuazione della delibera amministrativa n. 138/77 datata 23 settembre 1977 del consiglio regionale della regione stessa, ha provveduto a designare come rappresentante della regione Marche in seno al comitato centrale per la liquidazione degli enti e gestioni autonome preposti all'erogazione dell'assistenza sanitaria in regime mutualistico l'assessore regionale alla sanità e sicurezza sociale, Elio Capodaglio, in sostituzione del sig. Adriano Ciaffi in precedenza designato;

Ritenuta la necessità di provvedere al riguardo;

Decreta:

L'assessore alla sanità e sicurezza sociale Elio Capodaglio è nominato in rappresentanza della regione Marche, membro del comitato centrale per la liquidazione degli enti e gestioni autonome preposti alla erogazione dell'assistenza sanitaria in regime mutualistico, di cui all'art. 4 della legge 29 giugno 1977, n. 349, in sostituzione del sig. Adriano Ciaffi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 ottobre 1977

Il Presidente: ANDREOTTI

(11075)

DECRETO MINISTERIALE 1° luglio 1977.

Riconoscimento nei confronti della S.p.a. Superga, in Torino, stabilimenti di Torino e Triggiano, della sussistenza delle particolari condizioni che giustificano l'estensione delle provvidenze di cui all'art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464, per l'attuazione di un piano di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL TESORO, PER LE PARTECIPAZIONI STATALI
E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il terzo comma dell'art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto l'art. 4 del decreto ministeriale 28 dicembre 1972;

Visto il decreto interministeriale 1° marzo 1977, con il quale è stata dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Superga, con sede in Torino, stabilimenti di Torino e Triggiano (Bari), con effetto dal 1° luglio 1976;

Vista l'istanza presentata dalla predetta società per poter beneficiare delle agevolazioni tributarie e creditizie previste dal citato art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464, per l'attuazione di un piano di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale;

Considerato che sussistono nei confronti della società in parola condizione che, in relazione soprattutto alle esigenze di tutela della produzione nazionale e dell'occupazione dei lavoratori, giustificano l'estensione delle provvidenze di cui al menzionato art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464, alle imprese con più di cinquecento dipendenti;

Decreta:

E' riconosciuta nei confronti della S.p.a. Superga, con sede in Torino, stabilimenti di Torino e Triggiano (Bari), azienda con più di cinquecento dipendenti, la sussistenza delle particolari condizioni che giustificano l'estensione delle provvidenze di cui all'art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464.

Roma, addì 1° luglio 1977

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ANSELMI

p. *Il Ministro per il tesoro*
MAZZARINO

Il Ministro per le partecipazioni statali
BISAGLIA

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(10957)

DECRETO MINISTERIALE 25 luglio 1977.

Riconoscimento nei confronti della ditta Maglificio Mirsa, in Galliate, della sussistenza delle particolari condizioni che giustificano l'estensione delle provvidenze di cui all'art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464, per l'attuazione di un piano di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL TESORO, PER LE PARTECIPAZIONI STATALI
E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il terzo comma dell'art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto l'art. 4 del decreto ministeriale 28 dicembre 1972;

Visto il decreto interministeriale 14 settembre 1976, con il quale è stata dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Maglificio Mirsa di Galliate (Novara), con effetto dal 19 gennaio 1976;

Vista l'istanza presentata dalla predetta società per poter beneficiare delle agevolazioni tributarie e creditizie previste dal citato art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464, per l'attuazione di un piano di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale;

Considerato che sussistono nei confronti della società in parola condizione che, in relazione soprattutto alle esigenze di tutela della produzione nazionale e dell'occupazione dei lavoratori, giustificano l'estensione delle provvidenze di cui al menzionato art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464, alle imprese con più di cinquecento dipendenti;

Decreta:

E' riconosciuta nei confronti della ditta Maglificio Mirsa di Galliate (Novara), azienda con più di cinquecento dipendenti, la sussistenza delle particolari condizioni che giustificano l'estensione delle provvidenze di cui all'art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464.

Roma, addì 25 luglio 1977

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ANSELMI

p. *Il Ministro per il tesoro*
MAZZARINO

Il Ministro per le partecipazioni statali
BISAGLIA

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(10959)

DECRETO MINISTERIALE 28 luglio 1977.

Riconoscimento nei confronti della S.p.a. Brenta, in Bassano del Grappa, della sussistenza delle particolari condizioni che giustificano l'estensione delle provvidenze di cui all'art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464, per l'attuazione di un piano di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL TESORO, PER LE PARTECIPAZIONI STATALI
E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il terzo comma dell'art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto l'art. 4 del decreto ministeriale 28 dicembre 1972;

Visto il decreto interministeriale 16 aprile 1977, con il quale è stata dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Brenta di Bassano del Grappa (Vicenza), con effetto dal 1° novembre 1976;

Vista l'istanza presentata dalla predetta società per poter beneficiare delle agevolazioni tributarie e creditizie previste dal citato art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464, per l'attuazione di un piano di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale;

Considerato che sussistono nei confronti della società in parola condizione che, in relazione soprattutto alle esigenze di tutela della produzione nazionale e dell'occupazione dei lavoratori, giustificano l'estensione delle provvidenze di cui al menzionato art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464, alle imprese con più di cinquecento dipendenti;

Decreta:

E' riconosciuta nei confronti della S.p.a. Brenta di Bassano del Grappa (Vicenza), azienda con più di cinquecento dipendenti, la sussistenza delle particolari condizioni che giustificano l'estensione delle provvidenze di cui all'art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464.

Roma, addì 28 luglio 1977

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ANSELMI

p. *Il Ministro per il tesoro*
MAZZARINO

Il Ministro per le partecipazioni statali
BISAGLIA

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(10958)

DECRETO MINISTERIALE 16 settembre 1977.

Ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di Arezzo.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che prevede l'istituzione delle commissioni provinciali per il collocamento e stabilisce in due anni la durata in carica dei membri componenti le commissioni stesse;

Visto il decreto ministeriale 16 gennaio 1975 di ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di Arezzo;

Vista la nota n. 6480 del 30 giugno 1977 relativa agli atti dell'istruttoria amministrativa condotta dal competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione per determinare l'effettiva rappresentatività delle organizzazioni di categoria, sulla base dei seguenti criteri di valutazione: 1) entità numerica dei soggetti aderenti alle singole organizzazioni sindacali, con specifico riferimento alle associazioni di categoria; 2) partecipazione alla formazione ed alla stipulazione di contratti integrativi di lavoro; 3) attività svolta per la conciliazione di vertenze individuali, plurime e collettive di lavoro; 4) ampiezza e diffusione delle strutture organizzative anche aziendali;

Viste le designazioni fatte dalle associazioni interessate su richiesta del competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

E' ricostituita, nella provincia di Arezzo presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la commissione provinciale per il collocamento composta dai signori:

Presidente:

Iannaceone dott. Antonio, direttore dell'ufficio provinciale del lavoro.

Membri:

Valenti geom. Fernando, rappresentante del genio civile;

Boschetto dott. Benito, rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Cassisa dott. Camillo Mario, rappresentante dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Occhini Guido, Menchetti Lorenzo, Savini Alfio, Ghirotto Adriano, Guadagni Frido, Falchi Luciano e Boi Daniele, rappresentanti dei lavoratori;

Cigna dott. Carlo, Morelli rag. Alberto, Sassoli Boncompagni Margherita e Resti Augusto, rappresentanti dei datori di lavoro;

Rossi Donato, rappresentante dei coltivatori diretti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 settembre 1977

Il Ministro: ANSELMI

(11024)

DECRETO MINISTERIALE 5 ottobre 1977.

Determinazione del saggio di interesse sulle operazioni di consolidamento delle esposizioni debitorie degli enti locali nei confronti della Cassa depositi e prestiti e della sezione autonoma di credito comunale e provinciale.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la parte II del libro II del testo unico approvato con regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453, sostituita dall'art. 1 della legge 22 dicembre 1969, n. 964;

Visto l'art. 4 del decreto-legge 17 gennaio 1977, n. 2, convertito nella legge 17 marzo 1977, n. 62;

Visto il proprio decreto in data 22 aprile 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 14 maggio 1977, n. 130;

Ritenuto che debba procedersi alla determinazione del saggio di interesse da applicarsi alle operazioni di trasformazione in mutui decennali delle morosità che i comuni e province presentavano alla data del 31 dicem-

bre 1976 nei confronti della Cassa depositi e prestiti e della sezione autonoma di credito comunale e provinciale;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione della sezione autonoma di credito comunale e provinciale in data 4 ottobre 1977;

Decreta:

Art. 1.

Il saggio di interesse sulle operazioni di mutuo che la sezione autonoma di credito comunale e provinciale è autorizzata ad effettuare, per la trasformazione delle morosità dei comuni e delle province nei confronti della Cassa depositi e prestiti e della sezione stessa, ai sensi dell'art. 4 del decreto-legge 17 gennaio 1977, n. 2, convertito nella legge 17 marzo 1977, n. 62, viene determinato nella misura del 15 per cento in ragione d'anno.

Art. 2.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 ottobre 1977

Il Ministro: STAMMATI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *ottobre* 1977
Registro n. 30 *Cassa depositi e prestiti, foglio n.* 160

(11417)

DECRETO MINISTERIALE 6 ottobre 1977.

Norme regolatrici dell'attività dell'organismo di intervento per la campagna di commercializzazione del riso 1977-78.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 14 ottobre 1957, n. 1203, concernente la ratifica e l'esecuzione dell'accordo internazionale firmato a Roma il 25 marzo 1957, per l'istituzione della Comunità economica europea;

Visto il regolamento n. 1418/76, adottato il 21 giugno 1976 dal consiglio della Comunità economica europea, concernente l'organizzazione comune del mercato del riso, modificato da ultimo con il regolamento del consiglio delle Comunità europee n. 1158/77 del 17 maggio 1977;

Visto il regolamento n. 787/69, adottato dal consiglio delle Comunità europee il 22 aprile 1969, concernente il finanziamento delle spese di intervento nei settori dei cereali e del riso nonché i relativi regolamenti di modificazione ed integrazione;

Visto il regolamento n. 1159/77 del 17 maggio 1977 del Consiglio dei Ministri delle Comunità europee, concernente i prezzi di intervento del risone per la campagna di commercializzazione 1977-78;

Visto il regolamento del Consiglio dei Ministri delle Comunità europee n. 1160/77 del 17 maggio 1977, relativo alle maggiorazioni mensili del prezzo di intervento del risone e del riso semigreggio;

Visto il regolamento (CEE) del consiglio n. 651/77 del 29 marzo 1977 modificato dal regolamento (CEE) del consiglio n. 878/77 del 26 aprile 1977, relativo ai tassi di cambio da applicare nel settore agricolo;

Visto il decreto ministeriale 27 ottobre 1967, con il quale l'Ente nazionale risi è stato incaricato di agire, sino a quando non sarà diversamente disposto, quale organismo di intervento per l'applicazione delle norme comunitarie in materia di organizzazione comune del mercato del riso;

Ravvisata l'opportunità di stabilire con apposito atto disciplinare, accettato e sottoscritto dall'Ente nazionale risi, le norme che l'Ente stesso è tenuto ad osservare nell'espletamento dei compiti ad esso affidati per la campagna di commercializzazione del riso 1977-78;

Decreta:

Articolo unico

Nell'espletamento dell'incarico di cui al decreto ministeriale 27 ottobre 1967, l'Ente nazionale risi è tenuto ad osservare, per la campagna di commercializzazione del riso 1977-78, le norme dell'atto disciplinare, accettato e sottoscritto dall'Ente stesso ed allegato al presente decreto.

Il presente decreto e l'allegato atto disciplinare saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 ottobre 1977

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
MARCORA

p. *Il Ministro per il tesoro*
CORÀ

ATTO DISCIPLINARE

allegato al decreto ministeriale 6 *ottobre* 1977 *contenente norme regolatrici dell'attività dell'organismo di intervento previsto dal regolamento n.* 1418/76, *adottato il* 21 *giugno* 1976 *dal consiglio delle Comunità europee.*

Art. 1.

L'Ente nazionale risi, incaricato di agire quale organismo di intervento per conto, nell'interesse e sotto il controllo dello Stato, nell'esecuzione degli adempimenti previsti dal regolamento numero 1418/76 adottato dal consiglio delle Comunità europee il 21 giugno 1976, modificato da ultimo con il regolamento n 1158/77 del 17 maggio 1977, si atterrà alle norme del regolamento n. 787/69 adottato dal consiglio delle Comunità europee il 22 aprile 1969 nonché a quelle del presente disciplinare per la campagna di commercializzazione 1977-78.

Art. 2.

A norma dei citati regolamenti, l'Ente nazionale risi ha l'obbligo:

a) di riportare alla campagna di commercializzazione 1977-78 tutto il risone giacente presso l'Ente al 31 agosto 1977 per conferimenti effettuati durante le campagne precedenti;

b) di acquistare tutto il risone che, prodotto nella Comunità, gli verrà offerto in vendita nel corso della campagna di commercializzazione 1977-78 purché rispondente ai requisiti stabiliti negli articoli che seguono.

Ogni offerta di vendita all'intervento deve formare oggetto di domanda scritta, presentata all'Ente nazionale risi, e non può essere inferiore a partite omogenee di quintali 200 di risone.

L'Ente stesso, inoltre, dovrà dare attuazione a tutte le particolari misure di intervento che saranno eventualmente adottate dal consiglio delle Comunità europee, in applicazione dell'art. 6 del regolamento n. 1418/76.

Art. 3.

Gli acquisti di risone devono essere effettuati al prezzo base di intervento stabilito in L. 17.669,65 al quintale, per prodotto consegnato a cura e spese del venditore, a piede di

magazzino, non scaricato, nel centro di intervento indicato dall'Ente nazionale risi, e corrispondente alla seguente qualità tipo: « Riso sano, leale, mercantile, privo di odore, di qualità corrispondente alla media di un riso tondo comune, di tipo corrispondente alla varietà Balilla, tenore di umidità 14,50 %, resa alla lavorazione a fondo in grani interi (con una tolleranza del 5 % di grani spuntati) 63 % in peso, di cui percentuali in peso dei grani lavorati a fondo che non sono di qualità perfetta: gessati 3 %, striati rossi 3 %, vaiolati 1 %, macchiati 0,50 %, ambrati 0,125 %, gialli 0,050 % e con resa globale del 71 % ». A detto prezzo di base di intervento si applicano le maggiorazioni di qualità (importi correttori) relative alle varietà di cui alla tabella 1.

Per le varietà, indicate alla tabella 1, la qualità tipo deve corrispondere alle caratteristiche già descritte per il risone a grana tonda salvo le percentuali delle rese a grana intera e delle rese globali che vengono modificate come da tabella 2.

Tutte le altre varietà non contemplate nelle tabelle 1 e 2 sono da considerarsi, agli effetti del prezzo e della valutazione, alla stregua dei risoni comuni.

Art. 4.

L'organismo di intervento può accettare partite di risone diverse dai tipi indicati al precedente art. 3, sempreché prive di odori e di insetti vivi, purché:

il tasso di umidità non superi il 16 %;

la resa alla lavorazione non sia inferiore rispetto alla resa base di cui all'art. 3, di 14 punti per il riso a grana tonda e di 10 punti per gli altri risi;

la percentuale di grani gessati non superi il 6 % per i risi a grana tonda ed il 4 % per gli altri risi;

la percentuale dei grani striati rossi non superi il 10 % per i risi a grana tonda ed il 5 % per gli altri risi;

la percentuale dei grani vaiolati non superi il 3 % per i risi a grana tonda ed il 2 % per gli altri risi;

la percentuale dei grani macchiati non superi l'1 % per i risi a grana tonda e lo 0,75 % per gli altri risi;

la percentuale dei grani ambrati non superi l'1 % per i risi a grana tonda e lo 0,50 % per gli altri risi;

la percentuale di grani gialli non superi lo 0,175 %.

Art. 5.

All'atto del ricevimento del prodotto si procederà al campionamento delle singole partite eseguito alla presenza del venditore o, in sua assenza, da chi effettua materialmente la consegna e che s'intende senz'altro a ciò delegato.

La valutazione del prodotto sarà fatta in applicazione delle tabelle allegate al presente atto disciplinare.

Effettuate la consegna e la valutazione del prodotto, l'Ente nazionale risi provvede al pagamento del prodotto stesso.

L'imposta di bollo gravante sulla bolletta di liquidazione è a carico del venditore della merce.

Art. 6.

Ai prezzi stabiliti a norma degli articoli precedenti deve essere applicata, a partire dal 1° ottobre 1977 e per dieci mesi consecutivi, una maggiorazione mensile di L. 185,40 per quintale di risone fino a un massimo di L. 1.854.

Per le partite acquistate durante il mese di agosto 1978, si applica lo stesso prezzo valido nel precedente mese di luglio.

Art. 7.

Il finanziamento occorrente per l'acquisto del prodotto e per la conservazione delle eventuali giacenze di fine campagna al 31 agosto 1977, nonché quello per le spese di gestione di cui al seguente art. 13, dev'essere assicurato dall'Ente nazionale risi anche mediante operazioni di credito garantite dal privilegio legale sul prodotto acquistato e sulle somme ricavate dalla sua vendita, mediante apposite convenzioni con istituti di credito.

Lo schema di tali convenzioni dovrà essere approvato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministero del tesoro, sentita la Banca d'Italia.

Art. 8.

L'Ente nazionale risi deve provvedere alla buona conservazione del risone acquistato, adottando tutte le misure necessarie per evitare scondizionamenti del prodotto.

Le quantità acquistate devono essere tenute ben sistemate per consentire in ogni momento l'accertamento, anche a cubatura, dei monti nonché il costante controllo del condizionamento del prodotto; esse devono essere tenute separate, formando monti unici per tipo e varietà.

Presso ogni magazzino deve essere istituito un registro di carico e scarico, nel quale devono essere riportati tutti i movimenti di entrata e di uscita del prodotto per quantità, qualità e caratteristiche.

Art. 9.

L'Ente nazionale risi è responsabile di eventuali perdite derivanti da furti, incendi, ammanchi, nonché da avarie non dipendenti da causa di forza maggiore.

Art. 10.

Le vendite del prodotto dovranno essere effettuate a mezzo di bandi d'asta e le relative aggiudicazioni saranno fatte in favore di coloro che offriranno i prezzi e le condizioni più favorevoli.

Il prezzo di vendita, comunque, non potrà essere inferiore al prezzo d'intervento, valido al momento dell'aggiudicazione, maggiorato di L. 412 al quintale.

L'Ente nazionale risi è tenuto ad assicurare la massima pubblicità dei relativi bandi di gara, il cui schema tipo dovrà essere quello già approvato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 11.

Le eventuali giacenze che dovessero risultare invendute al 31 agosto 1978, saranno conservate a cura dell'Ente nei magazzini di deposito e dovranno essere comunicate al Ministero dell'agricoltura e delle foreste entro il 15 settembre 1978.

Art. 12.

E' fatto obbligo all'Ente di tenere una gestione separata per tutto quanto concerne l'espletamento dell'incarico affidatogli.

Tutta la documentazione della gestione e le relative scritture contabili, devono essere tenute scrupolosamente aggiornate e sempre a disposizione per tutti quei controlli che si riterrà opportuno di disporre.

Art. 13.

La gestione, che ha inizio il 1° settembre 1977 e termina il 31 agosto 1978, deve essere condotta con criteri della più rigida economia.

Sono a carico della gestione tutte le spese sostenute dall'Ente per l'espletamento dell'incarico affidato, e precisamente:

a) spese generali di amministrazione;

b) spese tecniche:

1) spese globali effettive di immagazzinamento e uscita dai magazzini;

2) spese effettive di magazzinaggio;

3) spese effettive di essiccazione;

c) oneri di finanziamento.

Eventuali spese di carattere straordinario che si rendessero necessarie per il regolare svolgimento del compito affidato all'Ente, dovranno essere preventivamente autorizzate dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste e saranno riconosciute, in quanto ritenute congrue, in base alla documentazione resa.

Per le spese di cui alle lettere *a*) e *b*) l'Ente nazionale risi dovrà trasmettere, entro il 30 novembre 1978, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste gli elementi necessari per un giudizio di congruità, che sarà espresso d'intesa con il Ministero del tesoro.

Il costo del finanziamento dovrà risultare dagli estratti conto rilasciati dagli istituti bancari interessati.

Art. 14.

Il rendiconto della gestione, da compilare con le modalità stabilite per le precedenti campagne dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste di concerto con quello del tesoro, deve essere allegato al bilancio dell'Ente nazionale risi dell'esercizio 1978, di cui è parte integrante.

Detto rendiconto deve essere trasmesso, entro il 31 dicembre 1978, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste e a quello del tesoro.

Art. 15.

E' facoltà del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e di quello del tesoro di disporre ispezioni e controlli per accertare il regolare ed esatto adempimento dell'incarico affidato all'Ente nazionale risi.

Art. 16.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste si riserva di impartire le necessarie ed opportune disposizioni affinché, nel corso della campagna di commercializzazione l'attività dell'Ente sia svolta nel pieno rispetto delle norme dei regolamenti comunitari per il conseguimento dei fini che la Comunità economica europea intende assicurare con l'attuazione di una politica agricola comune nel settore risiero.

Roma addì 6 ottobre 1977

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
MARCORA

p. *Il Ministro per il tesoro*
CORA'

per incondizionata accettazione
L'ENTE NAZIONALE RISI

Il presidente: GAVAZZINI

Il direttore generale: BUSCA

TABELLA 1

Tipo	Designazione della qualità di riso	Importo correttore in lire per 100 kg di risone
A	Carola, Cesariot, Navile, Rosa Marchetti, Vitro	566,50
B	Bahia, INRA 68/1, Maratelli, Precoce Rossi, Romeo, Vialone Nano	824 —
C	Razza 77, Redi	1.030 —
D	Baldo, Rizzotto, Roma	1.236 —
E	Arborio, Arlesienne, Europa, Ribe, Ribello, Ringo, Rocca, Volano	1.648 —
F	Anseatico, Carnaroli	2.060 —
G	Italpatna, Romanico, Silla	2.575 —
H	Delta	3.090 —

TABELLA 2

RENDIMENTO DI BASE ALLA LAVORAZIONE

Designazione della qualità del riso	Resa in grani interi	Resa globale
Balilla, Balilla G.G., Monticelli, Ticinese	63%	71%
Bahia, Carola, INRA 68/1, Navile, Rosa Marchetti, Vitro	60%	70%
Anseatico, Arlesienne, Baldo, Italpatna, Redi, Ribe, Ribello, Ringo, Rizzotto, Rocca, Roma, Romanico, Romeo, Volano	59%	70%
Europa, Silla	58%	70%
Cesariot, Maratelli, Precoce Rossi, Razza 77	56%	68%
Arborio	56%	70%
Delta	55%	68%
Carnaroli, Vialone nano	55%	70%

TABELLA 3

DETRAZIONI RELATIVE AL TASSO DI UMIDITA'

Tasso	Detrazioni
Dal 14,51 al 14,99 %	Dal peso del risone deve essere detrato il peso dell'acqua eccedente il 14,50 %
Dal 15,00 al 15,49 %	Dal peso del risone deve essere detratto il peso dell'acqua eccedente il 14,50 %; inoltre detrazione di L. 257,50 al q.le
Dal 15,50 al 16,00 %	Dal peso del risone deve essere detratto il peso dell'acqua eccedente il 14,50 %; inoltre detrazione di L. 257,50 al q.le e diminuzione dell'1 % del peso del risone

TABELLA 4

MAGGIORAZIONI E DETRAZIONI RELATIVE ALLA RESA ALLA LAVORAZIONE

	MAGGIORAZIONI E DETRAZIONI PER PUNTI RENDIMENTO SUI RISONI								
	A grani tondi	Carola - Cesariot - Navile - Rosa Marchetti - Vitro	Bahia - INRA 68/1 - Maratelli - Precoce Rossi - Romeo - Vialone nano	Razza 77 Redi	Roma Baldo Rizzotto	Arborio Arlesienne Europa Ribe - Ribello - Ringo - Rocca - Volano	Anseatico Carnaroli	Italpatna Romanico Silla	Delta
1) Rendimento del risone in grani interi di riso lavorato:									
a) superiore al rendimento di base: maggiorazione di L.	141,35	145,90	147,95	149,60	151,25	154,55	157,85	161,95	166,10
b) inferiore al rendimento di base: di 1-13 punti per il riso a grani tondi, di 1-9 punti per gli altri risi: detrazione di L.	141,35	145,90	147,95	149,60	151,25	154,55	157,85	161,95	166,10
2) Rendimento globale del risone in riso lavorato:									
a) superiore al rendimento di base: maggiorazione di L.	106 —	109,40	110,95	112,20	113,45	115,90	118,40	121,45	124,55
b) inferiore al rendimento di base: di 1-13 punti per il riso a grani tondi, di 1-9 punti per gli altri risi: detrazione di L.	106 —	109,40	110,95	112,20	113,45	115,90	118,40	121,45	124,55

TABELLA 5

DETRAZIONI RELATIVE AI DIFETTI DEI GRANI

Difetti dei grani	Sui risoni		
	A grani tondi	Carola - Cesariot - Navile Rosa Marchetti - Vitro	Bahia - INRA 68/1 - Maratelli Precoce Rossi - Romeo - Vialone nano
Gessati	Dal 3 al 6 %: L. 88,35 per ogni 1/2 punto	Dal 3 al 4 %: L. 91,20 per ogni 1/2 punto	Dal 3 al 4 %: L. 92,45 per ogni 1/2 punto
Striati rossi	Dal 3 al 10 %: L. 88,35 per ogni punto	Dal 3 al 5 %: L. 91,20 per ogni punto	Dal 3 al 5 % L.: 92,45 per ogni punto
Vaiolati	Dall'1 al 3 %: L. 132,50 per ogni 1/2 punto	Dall'1 al 2 %: L. 136,75 per ogni 1/2 punto	Dall'1 al 2 %: L. 138,70 per ogni 1/2 punto
Macchiati	Dallo 0,50 all'1 %: L. 132,50 per ogni 1/4 di punto	Dallo 0,50 allo 0,75 %: L. 136,75 per ogni 1/4 di punto	Dallo 0,50 allo 0,75 %: L. 138,70 per ogni 1/4 di punto
Ambrati	Dallo 0,125 all'1 %: L. 132,50 per ogni 1/4 di punto	Dallo 0,125 allo 0,50 %: L. 136,75 per ogni 1/4 di punto	Dallo 0,125 allo 0,50 %: L. 138,70 per ogni 1/4 di punto
Gialli	Dallo 0,050 allo 0,175 %: L. 706,80 per ogni 1/8 di punto	Dallo 0,050 allo 0,175 %: L. 729,45 per ogni 1/8 di punto	Dallo 0,050 allo 0,175 %: L. 739,75 per ogni 1/8 di punto

Difetti dei grani	Sui risoni		
	Razza 77 - Redi	Baldo - Rizzotto - Roma	Arborio - Arlesienne - Europa - Ribe Ribello - Ringo - Rocca - Volano
Gessati	Dal 3 al 4 %: L. 93,50 per ogni 1/2 punto	Dal 3 al 4 %: L. 94,55 per ogni 1/2 di punto	Dal 3 al 4 %: L. 96,60 per ogni 1/2 punto
Striati rossi	Dal 3 al 5 %: L. 93,50 per ogni punto	Dal 3 al 5 %: L. 94,55 per ogni punto	Dal 3 al 5 %: L. 96,60 per ogni punto
Vaiolati	Dall'1 al 2 %: L. 140,25 per ogni 1/2 punto	Dall'1 al 2 %: L. 141,80 per ogni 1/2 punto	Dall'1 al 2 %: L. 144,90 per ogni 1/2 punto
Macchiati	Dallo 0,50 allo 0,75 %: L. 140,25 per ogni 1/4 di punto	Dallo 0,50 allo 0,75 %: L. 141,80 per ogni 1/4 di punto	Dallo 0,50 allo 0,75 %: L. 144,90 per ogni 1/4 di punto
Ambrati	Dallo 0,125 allo 0,50 %: L. 140,25 per ogni 1/4 di punto	Dallo 0,125 allo 0,50 %: L. 141,80 per ogni 1/4 di punto	Dallo 0,125 allo 0,50 %: L. 144,90 per ogni 1/4 di punto
Gialli	Dallo 0,050 allo 0,175 %: L. 748 per ogni 1/8 di punto	Dallo 0,050 allo 0,175 %: L. 756,25 per ogni 1/8 di punto	Dallo 0,050 allo 0,175 %: L. 772,70 per ogni 1/8 di punto

Difetti dei grani	Sui risoni		
	Anseatico - Carnaroli	Italpatna - Romanico - Silla	Delta
Gessati	Dal 3 al 4 %: L. 98,65 per ogni 1/2 punto	Dal 3 al 4 %: L. 101,20 per ogni 1/2 punto	Dal 3 al 4 %: L. 103,80 per ogni 1/2 punto
Striati rossi	Dal 3 al 5 %: L. 98,65 per ogni punto	Dal 3 al 5 %: L. 101,20 per ogni punto	Dal 3 al 5 %: L. 103,80 per ogni punto
Vaiolati	Dall'1 al 2 %: L. 147,95 per ogni 1/2 punto	Dall'1 al 2 %: L. 151,85 per ogni 1/2 punto	Dall'1 al 2 %: L. 155,70 per ogni 1/2 punto
Macchiati	Dallo 0,50 allo 0,75 %: L. 147,95 per ogni 1/4 di punto	Dallo 0,50 allo 0,75 %: L. 151,85 per ogni 1/4 di punto	Dallo 0,50 allo 0,75 %: L. 155,70 per ogni 1/4 di punto
Ambrati	Dallo 0,125 allo 0,50 %: L. 147,95 per ogni 1/4 di punto	Dallo 0,125 allo 0,50 %: L. 151,85 per ogni 1/4 di punto	Dallo 0,125 allo 0,50 %: L. 155,70 per ogni 1/4 di punto
Gialli	Dallo 0,050 allo 0,175 %: L. 789,20 per ogni 1/8 di punto	Dallo 0,050 allo 0,175 %: L. 809,80 per ogni 1/8 di punto	Dallo 0,050 allo 0,175 %: L. 830,40 per ogni 1/8 di punto

(11307)

DECRETO MINISTERIALE 11 ottobre 1977.

Dimissioni di un revisore ufficiale dei conti.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto l'art. 11 del regio decreto-legge 24 giugno 1936, n. 1548, convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1937, n. 517;

Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 1964, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 10 del 13 gennaio successivo, con cui Arturo Raitano, nato a Palermo il 25 settembre 1904, e residente in Roma, fu nominato revisore ufficiale dei conti;

Vista l'istanza in data 3 ottobre 1977, con la quale il predetto Arturo Raitano ha manifestato la volontà di essere cancellato dal ruolo dei revisori ufficiali dei conti;

Decreta:

Arturo Raitano, nato a Palermo il 25 settembre 1904, e cancellato dal ruolo dei revisori ufficiali dei conti, a sua domanda.

Roma, addì 11 ottobre 1977

Il Ministro: BONIFACIO

(11137)

DECRETO MINISTERIALE 11 ottobre 1977.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa « Leven - Società cooperativa a r.l. », in Latina, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria effettuata in data 18 luglio 1977 nei confronti della società cooperativa « Leven - Società cooperativa a r.l. », con sede in Latina, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dalla Lega nazionale delle cooperative e mutue cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa « Leven - Società cooperativa a r.l.», con sede in Latina, costituita per rogito notaio dott. Mario Orsini di Latina in data 20 febbraio 1976, rep. n. 94858, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e il dott. Roberto Marcarelli ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 ottobre 1977

Il Ministro: ANSELMI

(11231)

DECRETO MINISTERIALE 12 ottobre 1977.

Rinnovo della commissione amministratrice del consorzio fitosanitario obbligatorio di Parma.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Vista la legge 18 giugno 1931, n. 987, recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi e successive modificazioni;

Visto il regolamento per l'applicazione della citata legge 18 giugno 1931, n. 987, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1700, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 9 aprile 1951, con il quale il consorzio provinciale fra i produttori dell'ortofrutticoltura di Parma è stato trasformato, ai soli fini della difesa fitosanitaria, in consorzio obbligatorio ai sensi dell'art. 11, lettera *b*), della citata legge 18 giugno 1931, n. 987, per la durata di cinque anni;

Visto il decreto ministeriale 13 dicembre 1955, con il quale la durata di detto consorzio è stata prorogata a tempo indeterminato;

Visto il decreto ministeriale 30 settembre 1974, con il quale è stata nominata la commissione amministratrice del consorzio stesso;

Ravvisata la necessità di provvedere al rinnovo della commissione in parola, in conformità a quanto disposto dall'art. 2 della legge 11 agosto 1960, n. 870;

Sentite le organizzazioni delle categorie interessate;

Decreta:

Art. 1.

Sono chiamati a far parte della commissione amministratrice del consorzio fitosanitario obbligatorio di Parma;

a) il direttore dell'osservatorio per le malattie delle piante di Bologna, sezione entomologia;

b) il capo dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura di Parma;

c) il geom. Alberto Cortesi, il dott. Guglielmo Mutti ed il sig. Paolo Alessandro Peroni, in rappresentanza degli imprenditori agricoli non coltivatori diretti;

d) il sig. Franco Zuccheri, il sig. Dante Dall'Asta ed il sig. Armando Tagliavini, in rappresentanza degli imprenditori coltivatori diretti;

e) il sig. Imerio Iotti, il sig. Pierino Maggiali ed il sig. Ugo Bianchi in rappresentanza dei mezzadri o coloni;

f) il dott. Romeo Mossini ed il sig. Fernando Ponzini, tecnici agricoli designati, rispettivamente, dal consiglio dell'ordine dei dottori agronomi e dal collegio dei periti agrari di Parma.

Art. 2.

Il geom. Alberto Cortesi ed il sig. Franco Zuccheri sono confermati, rispettivamente, presidente e vice presidente del consorzio predetto.

Roma, addì 12 ottobre 1977

Il Ministro: MARCORA

(11308)

COMUNITÀ EUROPEE

Regolamenti e decisioni pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 2200/77 della commissione, del 5 ottobre 1977, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2201/77 della commissione, del 5 ottobre 1977, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 2202/77 della commissione, del 5 ottobre 1977, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 2203/77 della commissione, del 5 ottobre 1977, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 2204/77 della commissione, del 5 ottobre 1977, che fissa le restituzioni all'esportazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio allo stato naturale.

Regolamento (CEE) n. 2205/77 della commissione, del 5 ottobre 1977, relativo alla distillazione preventiva per la campagna 1977/1978.

Regolamento (CEE) n. 2206/77 della commissione, del 5 ottobre 1977, che modifica il regolamento (CEE) n 2015/76 relativo ai contratti di magazzinaggio per il vino da pasto, il mosto di uve e il mosto di uve concentrato.

Regolamento (CEE) n. 2207/77 della commissione, del 5 ottobre 1977, che accorda la facoltà di concludere contratti di magazzinaggio privato a breve termine per i mosti di uve e i mosti di uve concentrati

Regolamento (CEE) n 2208/77 della commissione, del 5 ottobre 1977, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 2209/77 della commissione, del 5 ottobre 1977, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi

Regolamento (CEE) n 2210/77 della commissione, del 5 ottobre 1977, che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza e di ravizzone

Rettifica al regolamento (CEE) n 2035/77 della commissione, del 14 settembre 1977, che modifica il regolamento (CEE) numero 470/73, recante modalità di applicazione degli importi compensativi applicabili ai semi di colza e di ravizzone prodotti nei nuovi Stati membri, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n L 236 del 15 settembre 1977

Pubblicati nel n L 255 *del* 6 *ottobre* 1977

(85/C)

Regolamento (CEE) n. 2211/77 del consiglio del 27 settembre 1977, che modifica il regolamento (CEE) n 816/70 relativo a disposizioni complementari in materia di organizzazione comune del mercato vitivinicolo e il regolamento (CEE) n 817/70 che stabilisce disposizioni particolari relative ai vini di qualità prodotti in regioni determinate.

Regolamento (CEE) n. 2212/77 del consiglio, del 6 ottobre 1977, relativo alla concessione di un aiuto a taluni produttori di uve destinate all'elaborazione di vini da tavola in alcune regioni viticole sinistrate.

Regolamento (CEE) n. 2213/77 della commissione, del 6 ottobre 1977, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

Regolamento (CEE) n. 2214/77 della commissione, del 6 ottobre 1977, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 2215/77 della commissione, del 6 ottobre 1977, che fissa i prelievi minimi all'importazione nel settore dell'olio d'oliva.

Decisione n 2216/77/CECA della commissione, del 5 ottobre 1977, che modifica la decisione n. 3544/73/CECA che applica la decisione n 73/287/CECA relativa ai carboni da coke e al coke.

Regolamento (CEE) n. 2217/77 della commissione, del 5 ottobre 1977, che indice una gara per la determinazione dell'importo dell'aiuto all'ammasso privato di carcasse, mezzene e quarti compensati, nel settore delle carni bovine.

Regolamento (CEE) n. 2218/77 della commissione, del 5 ottobre 1977, recante misure transitorie relative al magazzinaggio e ai movimenti di prodotti del settore delle carni bovine acquistati da un organismo d'intervento.

Regolamento (CEE) n. 2219/77 della commissione, del 6 ottobre 1977, recante modalità particolari relative all'applicazione degli importi compensativi « adesione » applicabili negli scambi di taluni prodotti lattiero-caseari con il Regno Unito.

Regolamento (CEE) n. 2220/77 della commissione, del 6 ottobre 1977, che fissa l'importo di cui deve essere diminuito l'elemento mobile del prelievo applicabile alle crusche e stacciature originarie dell'Egitto.

Regolamento (CEE) n. 2221/77 della commissione, del 6 ottobre 1977, che fissa l'importo di cui deve essere diminuito l'elemento mobile del prelievo applicabile alle crusche e stacciature originarie dell'Algeria, del Marocco e della Tunisia.

Regolamento (CEE) n. 2222/77 della commissione, del 6 ottobre 1977, che fissa le restituzioni per i cereali e le farine, le semole e i semolini di frumento o di segala.

Pubblicati nel n. L 256 *del* 7 *ottobre* 1977.

(86/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Errata-corrige

La data del decreto ministeriale concernente norme di applicazione del regolamento (CEE) n. 2183 della commissione del 30 settembre 1977, relativo alla vendita, a prezzi fissati forfetariamente in anticipo, di talune carni bovine congelate provenienti dalle scorte di intervento e destinate alla trasformazione nella Comunità, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 289 del 22 ottobre 1977, sia nel titolo che in calce al decreto medesimo, erroneamente indicata in « *13* ottobre 1977 », è rettificata in « *17* ottobre 1977 ».

Nell'ultimo comma delle premesse dello stesso decreto, alla seconda riga, dove è scritto: « ...sono quelle *di cedere* ... », leggasi: « ... sono quelle *di destinare* ... »; all'ottava riga, dove è scritto: « ... *di trasformazione* nel settore ... », leggasi: « ... *economica* nel settore ... ».

Il testo dell'art. 1 del decreto medesimo è sostituito dal seguente:

« Art. 1. — Le domande di acquisto di carne bovina rivolte all'A.I.M.A. ai sensi del regolamento (CEE) n. 2183/77 del 30 settembre 1977 devono essere corredate, in aggiunta a quanto prescritto dal regolamento (CEE) n. 2182/77 del 30 settembre 1977, del certificato rilasciato da non oltre tre mesi dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura dal quale risulti che il richiedente svolge attività nel commercio ovvero nella trasformazione delle carni, e, in questo ultimo caso, se trattasi di fabbricazione di conserve di sola carne bovina.

Inoltre, nei termini di cui al punto 2 dell'art. 3 del citato regolamento (CEE) n. 2182/77, gli acquirenti devono presentare all'A.I.M.A. l'impegno scritto del legale rappresentante delle ditte di trasformazione ad accettare tutti i controlli che saranno disposti per accertare l'effettiva trasformazione della carne, istituendo allo scopo apposito registro di carico e scarico preliminarmente vistato dall'istituto di vigilanza per la repressione delle frodi competente per territorio di ubicazione degli stabilimenti e informando preventivamente l'istituto stesso dell'effettuazione di ogni operazione di trasformazione ».

(11421)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Elenchi ufficiali delle officine farmaceutiche produttrici di specialità medicinali autorizzate e revocate nel periodo dal 1° luglio 1977 al 30 settembre 1977

OFFICINE FARMACEUTICHE PRODUTTRICI DI SPECIALITA' MEDICINALI AUTORIZZATE

Numero d'ordine	Ditta	Sede officina	Produzione autorizzata	Estremi provvedimento	*Note*
1	Isituto Behring S.p.a. . .	Scoppito (L'Aquila), strada statale n. 17, km 22	Prodotti biologici e affini	D.M. n. 5646 del 2-7-1977	
2	Lamp-San Prospero lavorazione materie plastiche S.p.a.	San Prospero sulla Secchia (Modena), via della Pace, 28	Inscatolamento conto terzi spec. med.	D.M. n. 5647 del 2-7-1977	
3	I.P.F.I. - Industria prodotti farmaceutici di Luigi Ottavio Ferrari	Milano, via Oslavia, 18	Spec. med.	D.M. n. 5655 del 6-9-1977	
4	Farmaceutici dott. P. Brilli Cattarini e C. S.p.a.	Pesaro, via Adriatica, 14	Spec. med. chim. e biol.	D.M. n. 5656 del 12-7-1977	Trasf. aut.
5	SPEMSA Specialità Medicinali S.p.a.	Calenzano (Firenze), via Garibaldi, 82	Spec. med.	D.M. n. 5658 del 6-9-1977	
6	Trepca Italia S.p.a. . . .	Catania, zona industriale, strada Primosole, 16	Spec. med. chim. e biol.	D.M. n. 5659 del 12-7-1977	Trasf. aut. da Giuseppe Spadaro Ventura S.p.a.
7	I.E.M.A. - Industria farmaceutica di M. Bonduri e C. S.a.s.	Ranica (Bergamo), via Adelasio, 15	Spec. med. chim.	D.M. n. 5662 del 14-7-1977	Trasf. aut.

OFFICINE FARMACEUTICHE PRODUTTRICI DI SPECIALITA' MEDICINALI REVOCATE

Numero d'ordine	Ditta	Sede officina	Produzione autorizzata	Estremi provvedimento
1	Istituto farmaco biochimico Vermont	Quero (Belluno), via Garibaldi n. 34	Spec. med. (chimiche) e spec. med. biologiche	D.M. n. 5641 del 2-7-1977
2	Chi-Fa	Milano, via Ripamonti, 133	Spec. med. e prodotti biologici	D.M. n. 5649 del 2-7-1977
3	S.p.a. Italiana Schoum . . .	Calenzano (Firenze), via Garibaldi, 82	Spec. med. chim. e biol.	D.M. n. 5650 del 6-7-1977
4	Scibilia S.p.a.	Palermo, via Generale Streva, 1	Spec. med e prodotti biologici	D.M. n. 5661 del 12-7-1977
5	Ebifarm S.p.a.	Roma, via Campo nell'Elba, 27	Spec. med. chim. e biol.	D.M. n. 5671 del 23-9-1977

(11211)

MINISTERO DEL TESORO

Smarrimento di ricevute di debito pubblico

(1ª *pubblicazione*) Elenco n. 22

E' stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 925 mod. 243. — Data: 25 giugno 1969. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: sezione di tesoreria provinciale di Napoli. — Intestazione: Barba Giuseppe, nato ad Avella il 23 agosto 1919. — Titoli del debito pubblico: nominativi 1. — Capitale: L. 130.000;

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2 mod. 241. — Data: 18 settembre 1975. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del tesoro di Pescara. — Intestazione: Del Pozzo Pietro, nato a Teramo il 15 aprile 1920. — Titoli del debito pubblico: nominativi 1. — Capitale L. 100.000;

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1668 mod. 25/A. — Data: 7 maggio 1976. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione generale debito pubblico. — Intestazione: Adorno Sergio, nato a Roma il 3 agosto 1936. — Titoli del debito pubblico: nominativi 1. — Capitale L. 30.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

(11210)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 206

Corso dei cambi del 21 ottobre 1977 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	880,30	880,30	880,35	880,30	880,25	880,25	880,20	880,30	880,30	880,30
Dollaro canadese	795,40	795,40	796,50	795,40	795,60	795,35	795,45	795,40	795,40	795,40
Franco svizzero	390,20	390,20	390,55	390,20	390,40	390,15	390,35	390,20	390,20	390,20
Corona danese	144,38	144,38	144,40	144,38	144,35	144,35	144,29	144,38	144,38	144,38
Corona norvegese	160,69	160,69	160,73	160,69	160,70	160,65	160,68	160,69	160,69	160,70
Corona svedese	183,50	183,50	183,50	183,50	183,50	183,45	183,54	183,50	183,50	183,50
Fiorino olandese	361,22	361,22	361,45	361,22	361,40	361,20	361,24	361,22	361,22	361,22
Franco belga	24,881	24,881	24,88	24,881	24,90	24,85	24,8850	24,881	24,881	24,88
Franco francese	180,96	180,96	180,90	180,96	181,10	180,95	180,91	180,96	180,96	180,95
Lira sterlina	1558,40	1558,40	1559 —	1558,40	1558,60	1558,35	1558,48	1558,40	1558,40	1558,40
Marco germanico	387,37	387,37	387,85	387,37	387,70	387,35	387,38	387,37	387,37	387,35
Scellino austriaco	54,303	54,303	54,40	54,303	54,35	54,25	54,235	54,303	54,303	54,30
Escudo portoghese	21,73	21,73	21,70	21,73	21,60	21,70	21,75	21,73	21,73	21,73
Peseta spagnola	10,51	10,51	10,52	10,51	10,50	10,50	10,5130	10,51	10,51	10,50
Yen giapponese	3,459	3,459	3,46	3,459	3,457	3,44	3,4580	3,459	3,459	3,45

Media dei titoli del 21 ottobre 1977

Rendita 5 % 1935	78,475
Redimibile 3,50 % 1934	99,550
» 3,50 % (Ricostruzione)	95,725
» 5 % (Ricostruzione)	97,500
» 5 % (Riforma fondiaria)	99,275
» 5 % (Città di Trieste)	95,750
» 5 % (Beni esteri)	95,650
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	81,825
» 5,50 % » » 1968-83	76,800
» 5,50 % » » 1969-84	73,625
» 6 % » » 1970-85	74,200
» 6 % » » 1971-86	74,450
» 6 % » » 1972-87	70,725
Redimibile 9 % (Edilizia scolastica) 1975-90	79,550
» 9 % » » 1976-91	79,550
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1978)	96,475
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	92,175
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	85,450
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	76,650
» poliennali 7 % 1978	97,525
» » 9 % 1979 (1ª emissione)	94,150
» » 9 % 1979 (2ª emissione)	91,975
» » 9 % 1980	91,100
» » 10 % 1981	91,600

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 21 ottobre 1977

Dollaro USA	880,25
Dollaro canadese	795,425
Franco svizzero	390,275
Corona danese	144,331
Corona norvegese	160,685
Corona svedese	183,52
Fiorino olandese	361,23
Franco belga	24,883
Franco francese	180,935
Lira sterlina	1558,44
Marco germanico	387,37
Scellino austriaco	54,326
Escudo portoghese	21,72
Peseta spagnola	10,512
Yen giapponese	3,458

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Mercato Saraceno

Con decreto 6 maggio 1977, n. 364, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in sinistra del torrente Borello in comune di Mercato Saraceno (Forlì), segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 29 mappale 48½ (mq 13.186) e al foglio n. 19 mappale 132¹/₃ (mq 26.580) della superficie complessiva di mq 39.766 ed indicato nello schizzo planimetrico rilasciato l'8 giugno 1973 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Forlì; schizzo planimetrico che fa parte integrante del decreto stesso.

(11314)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Approvazione del piano di zona del comune di Fidenza

Con deliberazione della giunta regionale 12 luglio 1977, numero 2237, (controllata senza rilievi dalla commissione di controllo sull'amministrazione della regione Emilia-Romagna, con atto prot. n. 3751/3646 nella seduta del 20 settembre 1977), è stato approvato il nuovo piano edilizia economica e popolare del comune di Fidenza (Parma), adottato con deliberazione del consiglio comunale 2 aprile 1975, n. 81.

Copia di tale delibera e degli atti tecnici alla medesima allegati, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(10981)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL TESORO

Concorso, per titoli ed esami, a sette posti di agente tecnico in prova nel ruolo della carriera del personale ausiliario dell'Amministrazione centrale del tesoro.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Visto il regio decreto 23 marzo 1933, n. 185;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;
Visto il decreto interministeriale 20 gennaio 1971, registrato alla Corte dei conti, addì 7 agosto 1971, registro n. 26 Tesoro, foglio n. 147, concernente la determinazione delle nuove piante organiche dei ruoli del personale dell'Amministrazione centrale del tesoro;
Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 ottobre 1974 e 5 maggio 1975, con i quali la predetta Amministrazione centrale è stata autorizzata a bandire concorsi per complessivi dodici posti di agente tecnico in prova;
Visto il decreto ministeriale 3 giugno 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 23 luglio 1975, registro n. 21 Tesoro, foglio n. 122, con il quale venne indetto un concorso, per titoli ed esami, a nove posti di agente tecnico in prova nel ruolo della carriera del personale ausiliario dell'Amministrazione centrale del tesoro;
Visto che dei nove posti di cui al predetto concorso ne sono stati utilizzati soltanto cinque, come rilevasi dal decreto ministeriale 5 ottobre 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 9 novembre 1976, registro n. 31 Tesoro, foglio n. 55 e dalla determinazione ministeriale 18 gennaio 1977, registrata alla Corte dei conti, addì 5 febbraio 1977, registro n. 3 Tesoro, foglio n. 379;
Dato atto che nell'emanazione del presente bando si è tenuto conto delle riduzioni di dotazioni organiche e delle riserve di posti stabilite dalla legge 24 maggio 1970, n. 336 e dalla legge 2 aprile 1968, n. 482;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli ed esami, a sette posti di agente tecnico in prova nel ruolo della carriera del personale ausiliario dell'Amministrazione centrale del tesoro.
Un terzo dei posti anzidetti è riservato:

a) a coloro i quali, comunque assunti o denominati, con retribuzione su fondi stanziati nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, nel triennio precedente la data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al presente concorso abbiano prestato servizio nella Amministrazione centrale del tesoro per almeno trecentosessanta giorni complessivi;
b) agli impiegati dei ruoli organici dell'Amministrazione centrale del tesoro.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) Aver conseguito la licenza elementare (5ª classe) ed essere in possesso almeno della patente di abilitazione di tipo *C* per la guida di autoveicoli.
B) Cittadinanza italiana: sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica.
C) Età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 32 anni salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

1) del personale civile di ruolo dello Stato;
2) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, cessati dal servizio a domanda ed anche di autorità in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n 500 e 5 settembre 1947, n. 1220 e che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;
3) del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229;
4) degli aspiranti che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 1, comma secondo, lettera *a*), del presente decreto.

D) Buona condotta.
E) Idoneità fisica all'impiego.
F) Godimento dei diritti politici.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.
Per difetto dei requisiti prescritti l'amministrazione può disporre in ogni momento l'esclusione dal concorso con provvedimento motivato.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, da compilarsi sulla prescritta carta da bollo, dovrà pervenire alla Direzione generale degli affari generali e del personale del Ministero del tesoro, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.
Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande di ammissione spedite alla predetta Direzione generale degli affari generali e del personale a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.
Nella domanda, di cui si allega uno schema esemplificativo (allegato 1) i candidati devono dichiarare:

a) la data e il luogo di nascita, nonchè, nel caso abbiano superato il 32° anno di età, il titolo che legittima la elevazione del limite massimo di età o che consente di prescindere da tale limite;
b) di essere in possesso della cittadinanza italiana;
c) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
d) le condanne penali eventualmente riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale o successiva riabilitazione anche se non revocata), i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico ed ogni altro procedimento penale conclusosi con decisione diversa dal proscioglimento o dalla assoluzione con formula piena (cioè perchè il fatto non sussiste o per non aver commesso il fatto);
e) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi militari;
f) gli eventuali servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

Dalla domanda deve risultare, altresì, il domicilio ed il recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni.
L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda nè per eventuali disguidi postali o telegrafici nè per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.
La firma da apporre in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni.
Per i dipendenti statali e per coloro che si trovino alle armi è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio
Gli aspiranti dovranno inoltre allegare alla domanda:

1) certificato, rilasciato in carta da bollo, dalla competente autorità scolastica, attestante il conseguimento della licenza elementare (5ª classe);
2) certificato rilasciato in data non anteriore a quella del presente decreto, in carta da bollo, dalla competente prefettura, comprovante il possesso della patente di abilitazione di tipo *C* per la guida di autoveicoli;
3) tutti i documenti atti a dimostrare il possesso dei titoli di merito che intendono far valere, ai fini della formazione della graduatoria, ivi compresi quelli attestanti servizi prestati alle dipendenze dello Stato o di enti pubblici o privati.

Art. 4.

I concorrenti che abbiano superato la prova pratica di idoneità tecnica di cui all'art. 9 del presente decreto dovranno presentare o far pervenire direttamente alla Direzione generale degli affari generali e del personale del Ministero del tesoro, entro il termine perentorio di venti giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i documenti attestanti gli eventuali titoli che diano loro diritto, a norma delle vigenti disposizioni, ad avere la precedenza o la preferenza della nomina.

Art. 5.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dai dichiarati idonei sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego.

A tal fine, i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno presentare o far pervenire direttamente alla Direzione generale degli affari generali e del personale del Ministero del tesoro, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti, in carta da bollo:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine se il candidato sia nato nel territorio della Repubblica ovvero, se essendo nato all'estero, sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un comune italiano. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita i candidati nati all'estero potranno produrre un certificato della competente autorità consolare.

I concorrenti che abbiano superato il 32° anno di età debbono produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto alla elevazione del limite massimo di età od alla esenzione dal rispetto del limite stesso;

2) certificato, rilasciato dal sindato del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano;

3) certificato, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici;

4) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dal segretario della procura presso il tribunale;

5) certificato medico, rilasciato dal medico provinciale o militare ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre e che ha eseguito gli accertamenti sierologici del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, il certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della medesima nonchè la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine dell'aspirante stesso all'impiego e il normale e regolare rendimento di lavoro.

Il certificato medico che presenteranno i candidati mutilati o invalidi di guerra ed assimilati dovrà contenere una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, la dichiarazione che l'aspirante non può riuscire di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro e alla sicurezza degli impianti e che le sue condizioni fisiche lo rendono idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'amministrazione potrà far sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia;

6) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

Gli impiegati dei ruoli organici e gli operai di ruolo delle amministrazioni dello Stato potranno limitarsi a produrre il documento di cui al n. 5) del presente articolo e la copia integrale dello stato di servizio civile, salvo che non l'abbiano già presentata per i fini considerati dai precedenti articoli.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa e quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza potranno limitarsi a presentare i documenti di cui ai numeri 1), 3) e 4) del presente articolo ed un certificato rilasciato, in carta da bollo, dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica all'impiego al quale aspirano.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera d'invito indicata nel secondo comma del presente articolo.

Art. 6.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 8 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, purchè esibiscano un certificato del sindaco o dell'autorità di pubblica sicurezza comprovante esplicitamente la loro iscrizione nell'elenco previsto dall'art. 15 del decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 173.

Art. 7.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare ad altri concorsi indetti dal Ministero del tesoro o da altri Ministeri.

E' fatta tuttavia salva a favore dei profughi dai territori di confine la facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti, dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare. In tal caso però dovranno essere prodotte, con l'osservanza dei termini previsti nei precedenti articoli 4 e 5, copie autentiche dei detti documenti ed atti rilasciate dai menzionati uffici.

I profughi anzidetti hanno altresì facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti nel presente decreto, sempre chè questi siano riconosciuti idonei dall'amministrazione.

Art. 8.

La commissione giudicatrice sarà nominata con successivo decreto ministeriale.

La commissione stessa, previa determinazione dei criteri di massima per la valutazione dei titoli, assegnerà a ciascun candidato, in relazione ai titoli dal medesimo prodotti, un punto che non potrà essere nel complesso superiore ai cinque decimi.

Saranno ammessi alla prova pratica di cui al successivo art. 9 i candidati che, nella suddetta valutazione dei titoli, abbiano ottenuto un punteggio non inferiore ai tre decimi.

Art. 9.

L'esame di cui al presente concorso consiste in una prova pratica di idoneità tecnica che avrà luogo a Roma presso il Ministero del tesoro, via XX Settembre, 97.

I candidati ammessi alla prova pratica riceveranno tempestiva comunicazione, a mezzo di lettera raccomandata, della data, dell'ora nonchè delle modalità per lo svolgimento della prova stessa.

La prova pratica di idoneità tecnica tenderà ad accertare la capacità di guida di una autovettura, l'elementare conoscenza delle parti principali del motore e del loro funzionamento nonché del codice della strada, oltre alla conoscenza della segnaletica stradale.

Tale prova non si intenderà superata se il candidato non avrà ottenuto la votazione di almeno sei decimi.

Art. 10.

La votazione complessiva di ciascun candidato sarà stabilita dalla somma del punto conseguito in sede di valutazione dei titoli e del punto ottenuto nella prova pratica di idoneità tecnica.

La graduatoria generale di merito del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva e quella dei vincitori con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati idonei saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero del tesoro. Di tale pubblicazione è data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Dalla data della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 11.

La nomina in prova dei vincitori è subordinata all'esito favorevole di un esame psicotecnico.

I vincitori del concorso saranno assunti in prova e dopo un periodo di sei mesi, conseguiranno, previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione, la nomina in ruolo.

Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego con decreto ministeriale motivato. In tal caso sarà liquidata una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Sono esonerati dal periodo di prova i vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 10, penultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 12.

Durante il periodo di prova, ai vincitori del concorso ammessi all'impiego spetta il trattamento economico della qualifica iniziale oltre alle altre indennità previste dalle vigenti disposizioni.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 febbraio 1977

p. *Il Ministro*: ABIS

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 aprile 1977
Registro n. 9 *Tesoro, foglio n.* 80

ALLEGATO 1

Schema esemplificativo della domanda
(da inviarsi su carta da bollo)

Al Ministero del tesoro - Direzione generale degli affari generali e del presonale - Via XX Settembre - ROMA

Il sottoscritto . . . nato a . . . il (1) . . residente in . . . . via . . . . n. . . codice postale n. . . chiede di essere ammesso al concorso, per titoli ed esami, a sette posti di agente tecnico in prova nel ruolo della carrierra del personale ausiliario dell'Amministrazione centrale del tesoro.

A tal fine dichiara:

di essere cittadino italiano;

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (2) . ;

di non aver riportato condanne penali, di non aver procedimenti penali pendenti a proprio carico e di non aver subito alcuno degli altri procedimenti penali indicati alla lettera *d*) dell'art. 3 del bando di concorso (3);

di essere in possesso del certificato di licenza elementare (5ª elementare) conseguito presso . . . . in data . . ;

di trovarsi, per quanto riguarda gli obblighi militari, nella seguente posizione . . . . . ;

di non aver mai prestato servizio presso l'amministrazione dello Stato (oppure: di prestare servizio alle dipendenze dell'amministrazione dello Stato, presso . . . . . . in qualità di . . dal . . . .) (4).

Allega i sottoindicati documenti attestanti il titolo di studio e gli altri titoli che intende far valere ai fini della sua classifica nella graduatoria di merito . . . .

Data, . .

Firma . . . .

Indirizzo presso cui desidera siano inviate eventuali comunicazioni . . . .

Visto per l'autenticità della firma . . . . . . (5).

---

(1) Per godere dell'eventuale elevazione del limite massimo di età, indicare il relativo titolo.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalla liste elettorali indicarne i motivi.

(3) in caso contrario, indicare le condanne riportate, la data della sentenza e l'autorità giudiziaria che l'ha emessa oppure i procedimenti penali pendenti a proprio carico e l'autorità giudiziaria presso cui si trovano oppure gli altri procedimenti penali di cui alla lettera *d*) del citato art. 3 del bando di concorso, precisando la data della relativa decisione e l'autorità giudiziaria che l'ha emessa.

(4) Nel caso di avvenuta cessazione del rapporto di impiego, indicarne le cause.

(5) La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo in cui l'aspirante stesso risiede oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15; per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

(11230)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Sostituzione di un componente la commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di pediatria, sessione anno 1975.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 28 ottobre 1975, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 297 del 10 novembre 1975, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità per il personale sanitario ospedaliero, sessione relativa all'anno 1975;

Visto il proprio decreto in data 31 maggio 1976, con il quale si è provveduto alla nomina della commissione esaminatrice dell'esame in epigrafe, registrato alla Corte dei conti, addì 6 agosto 1976, registro n 5, foglio n. 134;

Considerato che il prof. Cheli Enrico ha comunicato la propria rinuncia all'incarico di componente della commissione predetta;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969. n 130;

Visto l'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972. n 748,

Vista la legge 15 novembre 1973, n 734;

Decreta:

Il dott. Lezzi Giovambattista, primario presso l'ospedale « S. Caterina Novella » di Galatina, è nominato componente della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di pediatria, che si terrà a Roma il giorno 28 giugno 1977, in sostituzione del prof Cheli Enrico, rinunciatario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 maggio 1977

Il Ministro: DAL FALCO

Registrato alla Corte dei conti. addì 9 luglio 1977
Registro n. 5 *Sanità, foglio n.* 87

(11216)

Sostituzione di un componente la commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di medicina generale, sessione anno 1975.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 28 ottobre 1975, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 297 del 10 novembre 1975, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità per il personale sanitario ospedaliero, sessione relativa all'anno 1975;

Visto il proprio decreto in data 31 maggio 1976, con il quale si è provveduto alla nomina della commissione esaminatrice dell'esame in epigrafe, registrato alla Corte dei conti, addì 6 agosto 1976, registro n. 5, foglio n. 134;

Considerato che il prof. Ottaviani Pier Francesco, ha comunicato la propria rinuncia all'incarico di componente della commissione predetta per impegni accademici;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Visto l'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Vista la legge 15 novembre 1973, n 734;

Decreta:

Il prof. Scuro Ludovico Antonio, direttore della clinica medica generale e terapia medica presso l'Università di Verona, è nominato componente della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di medicina generale, che si terrà a Roma il giorno 30 giugno 1977, in sostituzione del professor Ottaviani Pier Francesco, rinunciatario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 giugno 1977

Il Ministro: DAL FALCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 agosto 1977
Registro n. 5 *Sanità, foglio n.* 254

(11217)

Sostituzione del segretario della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di medicina generale, sessione anno 1975.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 28 ottobre 1975, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 297 del 10 novembre 1975, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità per il personale sanitario ospedaliero, sessione relativa all'anno 1975;

Visto il proprio decreto in data 31 maggio 1976, con il quale si è provveduto alla nomina della commissione esaminatrice dell'esame in epigrafe, registrato alla Corte dei conti, addì 6 agosto 1976, registro n 5, foglio n. 134;

Considerato che la dott.ssa De Troia Franca, ha comunicato la propria rinuncia all'incarico di segretario della commissione predetta per motivi di servizio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Visto l'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Vista la legge 15 novembre 1973, n. 734;

Decreta:

Il dott. Zotta Giovanni, consigliere del Ministero della sanità, è nominato segretario della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di medicina generale, che si terrà a Roma il giorno 30 giugno 1977, in sostituzione della dott.ssa De Troia Franca, rinunciataria.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 maggio 1977

Il Ministro: DAL FALCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 luglio 1977
Registro n. 5 Sanità, foglio n. 85

(11218)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per esami, a cinque posti di veterinario in prova nel ruolo della carriera direttiva dei veterinari.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel Bollettino ufficiale del mese di febbraio 1977 — primo supplemento straordinario — è stato pubblicato il decreto ministeriale 8 settembre 1976 concernente l'approvazione della graduatoria dei candidati risultati idonei e vincitori del concorso, per esami, a cinque posti di veterinario in prova nel ruolo della carriera direttiva dei veterinari del Ministero della sanità, bandito con decreto ministeriale 4 luglio 1975, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n 88 del 3 aprile 1976.

(11116)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per esami, a trenta posti di segretario tecnico in prova nel ruolo della carriera di concetto dei segretari tecnici.

Ai sensi e per gli effetti dell'art 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel Bollettino ufficiale del mese di aprile 1977, supplemento straordinario al n. 4, è stato pubblicato il decreto ministeriale 19 novembre 1976 concernente l'approvazione della graduatoria dei candidati risultati idonei e vincitori del concorso, per esami, a trenta posti di segretario tecnico in prova nel ruolo della carriera di concetto dei segretari tecnici del Ministero della sanità, bandito con decreto ministeriale 16 luglio 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 11 del 13 gennaio 1975.

(11117)

COMMISSARIATO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI BOLZANO

Diario degli esami del concorso a settantadue posti di operatore ULA

Con proprio decreto 17 ottobre 1977, n. 15783 in corso di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige, il commissario del Governo per la provincia di Bolzano ha stabilito che gli esami relativi al concorso a settantadue posti di operatore ULA nei ruoli locali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, avranno inizio il giorno 13 novembre 1977 alle ore 8,30 presso la sede della scuola media statale di lingua tedesca « Stifter » sita in Bolzano in via Diaz, 38.

(11424)

OSPEDALE CIVILE DI PIOMBINO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto e un posto di assistente oculista.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Piombino (Livorno).

(11329)

OSPEDALE « S. MARTA » DI RIVOLTA D'ADDA

Concorso ad un posto di aiuto dirigente di pediatria

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto dirigente di pediatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Rivolta d'Adda (Cremona).

(11323)

OSPEDALE CIVILE « SS. ANNUNZIATA » DI TARANTO

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso per titoli ed esami, ad un posto di aiuto e cinque posti di assistente del pronto soccorso ed accettazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Taranto.

(11333)

OSPEDALE CIVILE DI GENZANO DI ROMA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di aiuto dirigente di ostetricia e ginecologia con idoneità a primario;
un posto di assistente di radiologia;
un posto di assistente di laboratorio di analisi;
un posto di assistente di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Genzano di Roma (Roma).

(11328)

OSPEDALE « I. VERIS DELLI PONTI » DI SCORRANO

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di emodialisi;
un posto di aiuto medico;
un posto di aiuto cardiologo addetto alla terapia intensiva;
un posto di aiuto radiologo;
un posto di aiuto del servizio di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Scorrano (Lecce).

(11331)

SPEDALI RIUNITI « S. MARIA MADDALENA » DI VOLTERRA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di primario di radiologia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Volterra (Pisa).

(11337)

OSPEDALE GERIATRICO « PIO ISTITUTO DELLA ADDOLORATA » DI ROMA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di assistente medico;
un posto di assistente geriatra.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria amministrativa dell'ente in Roma.

(11334)

OSPEDALE « UMBERTO I » DI FROSINONE

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di chirurgia;
un posto di aiuto di ortopedia;
un posto di aiuto di neurologia;
un posto di aiuto e un posto di assistente di medicina;
un posto di assistente di urologia;
un posto di assistente di pediatria;
due posti di assistente di cardiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Frosinone.

(11335)

OSPEDALE CIVILE DI SALUZZO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario del servizio di radiologia e fisioterapia;
un posto di primario e un posto di assistente della divisione di ortopedia e traumatologia;
un posto di aiuto di chirurgia per il servizio di pronto soccorso ed accettazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Saluzzo (Cuneo).

(11336)

OSPEDALE CIVILE DELLA MARSICA «SS. FILIPPO E NICOLA» DI AVEZZANO

Concorso ad un posto di assistente oculista

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente oculista.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblica zione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione ammini strativa dell'ente in Avezzano (L'Aquila).

(11321)

OSPEDALE CIVILE «I. TORALDO» DI TROPEA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di primario di laboratorio di analisi chimico-cliniche.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di laboratorio di analisi chimico-cliniche.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Tropea (Catanzaro).

(11338)

OSPEDALE CIVILE DI ACRI

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di primario e un posto di aiuto di laboratorio di analisi;

un posto di primario, tre posti di aiuto e tre posti di assistente di chirurgia generale;

un posto di primario, un posto di aiuto e un posto di assistente di radiologia;

un posto di primario, un posto di aiuto e un posto di assistente di anestesia e rianimazione;

due posti di aiuto di medicina generale;

un posto di aiuto e due posti di assistente di ostetricia e ginecologia;

un posto di aiuto e due posti di assistente di pediatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione dell'ente in Acri (Cosenza).

(11339)

OSPEDALE DI MIRANO

Concorso a due posti di assistente di cardiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente di cardiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Mirano (Venezia).

(11324)

OSPEDALI RIUNITI DELLA PROVINCIA DI MATERA

Concorso ad un posto di aiuto di chirurgia generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di chirurgia generale presso l'ospedale di Matera.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Matera.

(11325)

OSPEDALE CIVILE DI VICENZA

Concorso ad un posto di aiuto del reparto di ematologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto del reparto di ematologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Vicenza.

(11326)

OSPEDALE CIVILE DI OSTUNI

Concorso ad un posto di direttore sanitario

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di direttore sanitario.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Ostuni (Brindisi).

(11327)

OSPEDALE « DONO SVIZZERO » DI FORMIA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

cinque posti di assistente di chirurgia di pronto soccorso;

due posti di assistente di medicina di pronto soccorso;

un posto di assistente di anestesia e rianimazione di pronto soccorso;

un posto di assistente di ortopedia e traumatologia di pronto soccorso;

un posto di assistente di pediatria di pronto soccorso.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Formia (Latina).

(11330)

OSPEDALE CIVILE « S. MARIA DEI BATTUTI » DI CIVIDALE DEL FRIULI

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto ortopedico;

un posto di aiuto e due posti di assistente del servizio di radiologia;

un posto di assistente della divisione di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Cividale del Friuli (Udine).

(11332)

OSPEDALE « S. VERDIANA » DI CASTELFIORENTINO

Concorso ad un posto di assistente chirurgo addetto alla sezione ortopedico-traumatologica

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente chirurgo addetto alla sezione ortopedico-traumatologica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Castelfiorentino (Firenze).

(11322)

REGIONI

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 18 luglio 1977, n. **30.**

Integrazione della legge regionale 5 luglio 1973, n. 23 « Funzionamento dei gruppi consiliari ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 31 *del* 3 *agosto* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
PROMULGA

la seguente legge regionale:

Articolo unico

Per l'attuazione dell'art. 27 dello statuto della regione Liguria, a decorrere dal 1° gennaio 1977, gli importi di cui allo art. 2 della legge regionale 5 luglio 1973, n. 23, sono aumentati del 100 per cento.

All'onere relativo, ammontante a complessive L. 62.640.000, si fa fronte per l'esercizio 1977 mediante pari riduzione del cap 430 « Fondo di riserva per le spese obbligatorie e di ordine » dello stato di previsione della spesa del relativo bilancio ed aumento dello stanziamento del cap. 5 « Contributi per il funzionamento dei gruppi consiliari ».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, addì 18 luglio 1977

CAROSSINO

LEGGE REGIONALE 22 luglio 1977, n. **31.**

Modifica e rifinanziamento della legge regionale 24 luglio 1973, n. 26, per il credito d'esercizio a favore delle imprese artigiane.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 36 *del* 3 *agosto* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art 1.

Il disposto di cui alla lettera *a*), secondo comma, dell'articolo 6 della legge regionale 24 luglio 1973, n. 26, è così sostituito:

« *a*) da una somma annua derivante dalla ripartizione di L. 60.000.000 fra le cooperative artigiane di garanzia e determinata per ciascuna in proporzione all'ammontare delle quote sottoscritte dai rispettivi soci nel corso dell'anno, dedotte quelle rimborsate nello stesso periodo ».

Art. 2.

Dopo il quinto comma dell'art. 6 della legge regionale 24 luglio 1973, n. 26, viene inserito il seguente disposto:

« Le cooperative artigiane di garanzia sono tenute a presentare alla giunta regionale entro il 30 giugno di ogni anno la copia del bilancio dell'esercizio precedente regolarmente approvato dall'assemblea dei soci ».

Art. 3.

Per ottenere la quota di contributo previsto dall'art. 1, le cooperative artigiane di garanzia devono presentare apposita richiesta alla giunta regionale, entro il 15 dicembre di ogni anno, sottoscritta dal presidente del consiglio di amministrazione e dal presidente del collegio dei sindaci.

E' abrogato l'art. 8 del regolamento regionale 20 agosto 1973, n. 1, per l'esecuzione della legge regionale 24 luglio 1973, n. 26.

Art. 4.

Lo stanziamento del cap. 272 « Contributi per il credito di esercizio alle imprese artigiane e per la costituzione e il funzionamento delle cooperative artigiane di garanzia » del bilancio regionale per l'esercizio 1977 determinato in L. 120.000.000 ai sensi dell'art. 11, comma primo, lettera *b*), della legge regionale 24 luglio 1973, n. 26, è aumentato a L. 350.000.000.

All'onere di L. 230.000.000, per l'esercizio 1977, relative alla applicazione della presente legge, si provvede mediante riduzione di uguale importo del cap. 532 « Contributi per lo sviluppo delle forme di associazionismo economico tra piccoli e medi commercianti (legge regionale 19 settembre 1974, n. 38) ».

Art. 5.

La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, addì 22 luglio 1977

CAROSSINO

(10717)

REGIONE MOLISE

LEGGE REGIONALE 2 settembre 1977, n. **26.**

Istituto regionale per gli studi storici del Molise.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 17 *del* 16 *settembre* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 49 dello statuto regionale, è costituito l'istituto regionale per gli studi storici del Molise, con sede in Campobasso.

Il suo funzionamento è regolato dalla presente legge, da uno statuto e da un regolamento.

Art. 2.

Le attività dell'istituto sono le seguenti:

a) promuovere, svolgere e coordinare ricerche, studi e pubblicazioni su tutto ciò che attiene alla storia della Regione, dalle più antiche fasi dell'insediamento umano all'epoca contemporanea;

b) proporre opportune iniziative per un rapporto, sul piano educativo, tra beni culturali e istituzioni universitarie, scolastiche, di educazione permanente e di formazione professionale;

c) proporre alla Regione la costituzione e il potenziamento di biblioteche di interesse regionale.

L'istituto è organo di consulenza degli enti locali per quanto attiene alle indagini, alla valorizzazione e al restauro del patrimonio storico, nonchè alla tutela, valorizzazione e conservazione dei centri storici.

Art. 3.

Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la giunta regionale propone all'approvazione del consiglio lo statuto disciplinante la composizione, le modalità di composizione, di elezione e di funzionamento degli organi dell'istituto di studi storici.

Lo statuto di cui al comma precedente dovrà comunque garantire l'autonomia operativa dell'istituto nell'ambito delle funzioni scientifiche.

Art. 4.

Il personale amministrativo dell'istituto è costituito da dipendenti regionali.

Art. 5.

L'istituto provvede alla sua attività:

a) con il contributo annuale della Regione, iscritto nel bilancio regionale;

b) con contributi e donazioni di enti pubblici e di soggetti privati;

c) con i proventi derivanti dalle attività dell'istituto.

Art. 6.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede con quota parte dei fondi assegnati alla Regione con l'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1977 al titolo I - sezione II - rubrica 4 - settore II viene iscritto il nuovo capitolo di spesa n. 805: « Costituzione di un istituto regionale per gli studi storici del Molise » con una dotazione di competenza di L. 10.000.000 e di cassa di L. 1.000.000 previa riduzione del cap. 2596 della competenza 1977 « Oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso ».

Agli oneri per gli esercizi successivi si provvederà con appositi stanziamenti previsti dai relativi bilanci.

Art. 7.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Molise.

Campobasso, addì 2 settembre 1977

D'AIMMO

LEGGE REGIONALE 2 settembre 1977, n. **27.**

Norme per l'organizzazione ed il funzionamento del comitato regionale per il servizio radiotelevisivo.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 17 *del* 16 *settembre* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per lo svolgimento delle funzioni attribuitegli dall'art. 5 della legge 14 aprile 1975, n. 103, il comitato regionale per il servizio radiotelevisivo utilizza i locali messi a sua disposizione presso la sede del consiglio regionale.

Art. 2.

Ai componenti il comitato regionale per il servizio radiotelevisivo spettano, per la partecipazione a sedute del comitato medesimo, le seguenti somme giornaliere a titolo di rimborso delle spese di viaggio e permanenza affrontate per l'espletamento del mandato:

L. 2.000 per i residenti in località distanti da 0 a 5 km dal capoluogo;

L. 5.000 per i residenti nei comuni siti a distanza non superiore a km 20 dal capoluogo;

L. 10.000 per i residenti nei comuni distanti da km 20 a km 50 dal capoluogo;

L. 15.000 per i residenti nei comuni distanti oltre km 50 dal capoluogo.

Ai predetti componenti per le missioni in territorio nazionale fuori del territorio della Regione, preventivamente autorizzate dall'ufficio di presidenza del consiglio regionale, spettano invece le indennità ed i rimborsi previsti dall'art. 2 della legge regionale 13 ottobre 1972, n. 8, modificato dall'art. 7 della legge regionale 15 luglio 1977, n. 22.

Art. 3.

Al presumibile onere annuale, valutabile per l'anno 1977 in L. 10.000.000 (diecimilioni), si fa fronte con gli stanziamenti iscritti al cap. 60 del bilancio 1977.

Per gli anni successivi, l'onere relativo all'attuazione della presente legge verrà finanziato con la stessa legge approvativa di bilancio.

Art. 4.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Molise.

Campobasso, addì 2 settembre 1977

D'AIMMO

LEGGE REGIONALE 2 settembre 1977, n. 28.

Leggi regionali 5 novembre 1976, n. 30 e 5 gennaio 1977, n. 2. Potenziamento degli allevamenti cunicoli. Prosecuzione.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 17 *del* 16 *settembre* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione Molise attua, in favore degli allevamenti cunicoli, interventi in conformità e con l'osservanza delle norme di cui alla legge regionale 5 novembre 1976, n. 30, pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Molise n. 21 del 16 novembre 1976, ed alla legge regionale 5 gennaio 1977, n. 2, pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Molise n. 1 del 15 gennaio 1977.

Art. 2.

La spesa complessiva di L. 600.000.000, di cui L. 450.000.000 in conto capitale e L. 150.000.000 in conto interessi, derivante dall'attuazione della presente legge fa carico al cap. 2330 del bilancio 1977 residui 1976 cap. 1900, il cui stanziamento è stato già autorizzato dalla legge di bilancio 1976 in attuazione della legge nazionale 16 ottobre 1975, n. 493 e mantenuto fra i residui di stanziamento in chiusura dell'esercizio 1976.

Per gli anni successivi, i fondi necessari saranno previsti nell'apposito capitolo del preventivo.

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello statuto regionale, ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Molise.

Campobasso, addì 2 settembre 1977

D'AIMMO

LEGGE REGIONALE 2 settembre 1977, n. 29.

Modifiche all'art. 6 della legge regionale 25 giugno 1975, n. 19.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 17 *del* 16 *settembre* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 6 della legge regionale 25 giugno 1976, n. 19, è così modificato:

« In relazione a quanto previsto negli articoli precedenti, la dotazione organica provvisoria di cui all'art. 2 ed alla tabella *A* delle leggi regionali 31 agosto 1974, numeri 11 e 12, è modificata, in aumento di 12 unità per il livello di concetto, di 7 unità per il livello esecutivo, di 1 unità per il livello ausiliario ».

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello statuto regionale, ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Molise.

Campobasso, addì 2 settembre 1977

D'AIMMO

LEGGE REGIONALE 2 settembre 1977, n. 30.

Modifiche alla legge regionale 25 marzo 1977, n. 9. Rifinanziamento della legge regionale 21 gennaio 1975, n. 10, e successive modificazioni ed integrazioni. Norme per agevolare l'esecuzione di opere pubbliche di competenza degli enti locali.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 17 *del* 16 *settembre* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al primo comma dell'art. 1 della legge regionale 25 marzo 1977, n. 9, vengono cancellate le parole: « mediante la contrazione di un mutuo passivo di pari importo ».

Il secondo comma dello stesso articolo è soppresso.

L'art. 2 della citata legge 25 marzo 1977, n. 9, è soppresso.

L'art. 3 della medesima legge è anch'esso soppresso.

Art. 2.

Per l'esecuzione delle opere pubbliche di competenza degli enti locali sono concessi contributi in annualità sui mutui che gli enti medesimi dovranno contrarre per il finanziamento delle spese per la realizzazione delle opere programmate.

Art. 3.

L'onere derivante alla Regione per le annualità da concedersi agli enti locali per effetto della presente legge è coperto con parte dei fondi attribuiti ai sensi dell'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Al bilancio regionale dell'esercizio finanziario 1977 sono apportate le seguenti note di variazioni:

Titolo II

Rubrica VIII - Settore V

L'iscrizione nel nuovo capitolo di bilancio 1035: « Contributi in annualità per l'esecuzione di opere pubbliche d'interesse degli enti locali piano previsto dalla legge regionale 25 marzo 1977, n. 9 » con uno stanziamento di competenza di L. 693.823.205 ed una dotazione di cassa di L. 340.000.000.

Titolo I

Rubrica XVII - Settore I

Soppressione del cap. 2562: « Quote interessi per ammortamento mutuo da contrarsi ai sensi della legge regionale 25 marzo 1977, n. 9 » con una riduzione di previsione di spese di competenza di L. 653.823.205 e di dotazione di cassa di lire 300.000.000.

Titolo III

Soppressione del cap. 2680: « Quota capitale ammortamento mutuo in corso di concessione (legge regionale 25 marzo 1977, n. 9) » con la conseguente riduzione dello stanziamento di competenza di L. 40.000.000 e della dotazione di cassa di L. 40.000.000.

Art. 4.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Molise.

Campobasso, addì 2 settembre 1977

D'AIMMO

LEGGE REGIONALE 2 settembre 1977, n. 31.
Incentivazione dell'offerta nel settore alberghiero e turistico.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 17 *del* 16 *settembre* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

La regione Molise, in conformità dei principi contenuti nell'art. 4 dello statuto, dispone specifici interventi diretti a favorire la realizzazione di opere ad iniziativa pubblica o privata, per lo sviluppo socio-economico del proprio territorio per mezzo del turismo.

Art. 2.

Beneficiari

Possono beneficiare degli interventi di cui alla presente legge: gli enti pubblici e privati, le associazioni in qualsiasi forma costituite, gli imprenditori in genere e chiunque eserciti attività di interesse turistico.

Art. 3.

Opere ammesse a beneficio

Le opere ammesse a beneficio riguardano:

a) la costruzione, ristrutturazione, trasformazione, ampliamento, adattamento, ammodernamento e miglioramento di:

alberghi, pensioni, villaggi turistici a conduzione alberghiera, rifugi, campeggi, autostelli e alberghi per la gioventù, nonchè esercizi di ristoro ad essi connessi ed impianti sportivi e ricreativi ad essi collegati;

ristrutturazione di edifici ricadenti nei centri storici dei comuni della Regione da destinare a pensioni, locande preferibilmente a conduzione familiare;

impianti tesi a favorire lo sviluppo delle gestioni di servizi ricettivi in forma cooperativistica e consortile tramite l'attivazione di iniziative interaziendali centralizzate;

impianti per il turismo sociale;

impianti a servizi ricreativi pubblici, o di uso pubblico, complementari all'attività turistica e, comunque, idonei a favorire detta attività;

stabilimenti termali o balneari;

b) l'arredamento degli esercizi di cui alla precedente lettera *a*) del presente articolo;

c) il rinnovo dell'arredamento degli esercizi di cui alla precedente lettera *a*) del presente articolo.

Art. 4.

Centri regionali polivalenti

La Regione promuove altresì la realizzazione, anche utilizzando strutture già esistenti, di « Centri regionali polivalenti » con fusioni di supporto dell'attrezzatura ricettiva nonchè della formazione di base, attrezzati secondo i criteri di un'avanzata tecnologia turistica.

Art. 5.

Interventi: mutui a tasso agevolato, contributi in conto capitale e garanzie sussidiarie

Gli interventi sono così determinati:

a) mutuo a tasso agevolato di durata non superiore ai venti anni, al tasso di interesse del 5 % annuo comprensivo di ogni onere e spesa, da contrarsi con gli istituti di credito indicati nel successivo art. 9, fino al 40 % della spesa riconosciuta ammissibile per opere murarie, impianti fissi ed eventuali pertinenze di cui alla lettera *a*) del precedente art. 3, compreso l'acquisto del terreno o dell'immobile già adibito o da adibire ad uso alberghiero;

b) mutui di durata non superiore agli otto anni, al tasso di interesse del 5 % annuo, comprensivo di ogni onere e spesa, da contrarsi con gli istituti di credito indicati nel successivo art. 9, fino al 35 % della spesa riconosciuta ammissibile per le opere finanziabili di cui al precedente art. 3, lettera *b*);

c) mutui di durata non superiore agli otto anni, al tasso di interesse del 5 %, comprensivo di ogni onere e spesa, da contrarsi con gli istituti di credito indicati nel successivo art. 9, fino al 25 % della spesa per il rinnovo dell'arredamento degli esercizi di cui al precedente art. 3;

d) contributi in conto capitale fino al 20 % della spesa riconosciuta ammissibile per le opere di cui al precedente art. 3, lettera *a*), elevabile al 50 % per i comuni e le comunità montane esclusivamente per gli impianti per il turismo sociale previsti alla lettera *a*) dello stesso art. 3;

e) garanzie sussidiarie della Regione al fine di agevolare l'accesso al credito delle imprese di piccola e media dimensione.

Gli interventi di cui alla presente legge regionale non sono cumulabili con analoghi interventi concessi dallo Stato, dalla Regione e da altri enti pubblici per le opere di cui al precedente art. 3.

Art. 6.

Modalità per la richiesta di contributi

Le domande per la concessione dei contributi previsti dalla presente legge debbono essere indirizzate alla giunta regionale - assessorato al turismo, per la istruttoria di competenza, entro il 30 settembre di ogni anno e debbono specificare l'iniziativa che si intende realizzare ed il tipo e l'ammontare degli interventi richiesti.

Allegati alla domanda debbono essere presentati:

a) progetto dell'opera con l'allegata copia dell'autorizzazione rilasciata dal sindaco e di altri eventuali nulla osta necessari;

b) relazione tecnica comprovante anche l'esistenza delle necessarie opere di urbanizzazione nella zona di ubicazione dell'immobile o l'esplicito impegno da parte del richiedente, a realizzare le medesime entro lo stesso termine in cui vengono completate le iniziative cui la richiesta di agevolazione si riferisce;

c) relazione di opportunità e di funzionalità turistica dell'opera, illustrante le motivazioni che inducono a realizzarla, con le caratteristiche proposte, alla luce della circostante offerta di servizi turistici primari e complementari e della configurazione qualitativa e quantitativa della domanda;

d) preventivo dettagliato di spesa, corredato dalla necessaria documentazione e del piano economico e finanziario relativo alla esecuzione dell'opera da realizzare;

e) programma triennale di gestione, contenente la proiezione annuale, sia delle principali voci di costo e di ricavo della iniziativa, sia la quantificazione delle presenze che si ritiene di poter conseguire durante i singoli periodi di apertura dello esercizio, periodi che debbono essere tassativamente indicati. Tale programma dovrà altresì contenere la pianta organica del personale che si intende impiegare e l'aliquota in esso riservata al personale molisano;

f) impegno, per coloro che hanno presentato domande relative alla costruzione di nuovi impianti o per le opere il cui valore sia superiore al 70 % al valore dell'opera preesistente, di presentare annualmente alla Regione, entro il 30 maggio di ogni anno, il bilancio dell esercizio precedente corredato da una relazione illustrativa che confronti i risultati ottenuti con i programmi di gestione di cui alla precedente lettera *e*) del presente articolo, nonchè a presentare un nuovo programma triennale di gestione entro quattro mesi dalla scadenza del precedente. Gli operatori non sottoposti all'obbligo del bilancio, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, dovranno presentare una dettagliata relazione annuale di attività, contenente dati confrontabili con i « programmi triennali di gestione », di cui alla precedente lettera *e*) del presente articolo;

g) elementi atti a valutare ed a comprovare la preparazione professionale del richiedente o dell'eventuale gestore;

h) delibera del competente organo nel caso in cui la richiesta sia presentata da ente pubblico;

i) l'atto di adesione di massima dell'istituto di credito, convenzionato con la Regione e prescelto dal richiedente, ad effettuare il finanziamento nel caso di accoglimento della domanda da parte della Regione;

l) titolo di proprietà dell'immobile o, nel caso in cui il richiedente non sia proprietario dell'immobile, atto di assenso del proprietario all'esecuzione delle opere;

m) atto di impegno al mantenimento della destinazione dell'opera ai sensi di quanto disposto dai successivi articoli della presente legge.

Art. 7.

Sanzioni per il mancato rispetto degli impegni assunti

Gli impegni di cui alla lettera *f*) del precedente art. 6 permangono per tutta la durata del vincolo di destinazione della opera. Nel caso in cui non vengono ottemperati, la giunta regionale, previa diffida, disporrà per la revoca delle provvidenze concesse e per il recupero dei contributi eventualmente già erogati.

Identica sanzione sarà assunta dalla Regione nel caso in cui l'operatore riduca, senza preventiva autorizzazione della Regione stessa o per comprovate cause di forza maggiore da comunicarsi formalmente e tempestivamente, i periodi di apertura dell'impianto e le caratteristiche dimensionali o qualitative del l'organo dichiarato nei « programmi triennali di gestione » presentati.

Art. 8.

Concessione degli interventi

Entro il 30 ottobre, su proposta dell'assessorato competente al turismo, la giunta regionale delibera il piano di ripartizione dei fondi, secondo i tipi degli interventi previsti dall'art. 5 da sottoporre all'approvazione del consiglio regionale.

La ripartizione deve avvenire secondo i criteri programmatici proposti dalla giunta regionale, in coerenza con i programmi di sviluppo settoriali adottati dalla Regione; si terrà conto per quanto possibile, della opportunità di differenziare gli interventi secondo le suscettività dei diversi ambiti territoriali, favorendo le iniziative degli enti locali, per il turismo sociale, nonchè quelle delle organizzazioni cooperativistiche di lavoro e delle aziende a prevalente base familiare.

I contributi di cui alla presente legge sono concessi con decreto del presidente della giunta regionale, conforme alle deliberazioni che la giunta stessa adotterà. La proposta di concessione degli interventi sarà avanzata dall'assessorato competente al turismo sentito il parere della comunità montana, territorialmente competente o del comune interessato, qualora l'opera sia ubicata in aree non comprese nel territorio di una comunità montana.

Il provvedimento di concessione fissa il termine di inizio dei lavori che non potrà essere inferiore a tre mesi dalla data di comunicazione della concessione stessa, e quello di ultimazione dei lavori, comunque non superiore a due anni.

Su proposta dell'assessore competente al turismo, i termini di cui al precedente comma possono essere prorogati con decreto del presidente della giunta regionale per eccezionali, comprovati motivi non imputabili ai richiedenti.

La inosservanza dei termini fissati nel provvedimento di concessione comporta la revoca della concessione stessa da parte del presidente della giunta regionale su conforme parere della giunta stessa, nonchè il recupero della parte dei contributi eventualmente già erogati.

Art. 9.

Operazione di credito

Le operazioni di credito previste dalla presente legge sono effettuate dagli istituti di credito operanti nella Regione con i quali la giunta regionale è autorizzata a stipulare apposite convenzioni.

I contributi in conto capitale sono corrisposti ai soggetti beneficiari in base agli stati di avanzamento dei lavori, previo controllo dell'assessorato competente al turismo. I contributi in conto interessi sono corrisposti direttamente agli istituti mutuanti in rate semestrali posticipate dopo la stipulazione del mutuo

Art. 10.

Contributo su singole operazioni di mutuo

Per consentire l'applicazione del tasso d'interesse annuo nella misura fissata nel precedente art. 5, la regione Molise corrisponderà agli istituti di credito di cui al precedente art 9 un contributo sulle singole operazioni di mutuo fino alla concorrenza del tasso di riferimento globale che sarà, di volta in volta, determinato per operazioni del genere.

Art. 11.

Garanzie ipotecarie

La concessione dei mutui previsti dalla presente legge, disposta in favore dei proprietari degli immobili di cui al precedente art. 2, è subordinata all'iscrizione ipotecaria a favore degli istituti di credito indicati nel precedente art. 9, sugli immobili per i quali detti mutui vengono concessi.

Per i mutui da concedersi ai non proprietari degli immobili o ad altri beneficiari da parte dei quali non sia possibile la concessione d'ipoteca sull'immobile stesso o di terzi, possono essere prestate altre idonee garanzie reali o personali quali deposito di titoli fideiussori di banche, enti, società o persone, polizze assicurative o simili.

La capienza di tali garanzie sarà vagliata dall'istituto di credito.

Art. 12.

Garanzie ausiliarie

A favore delle piccole e medie aziende, la giunta regionale può concedere garanzie nei limiti del 20 % delle somme stanziate nel bilancio della Regione a titolo di annualità.

La garanzia di cui al presente articolo ha natura sussidiaria opera sulle passività che gli istituti convenzionati dimostrino di avere sofferto dopo l'esperimento di tutte le procedure per il recupero coattivo del credito e si riferisce al 20 % dell'ammontare dei prestiti stipulati da ciascun istituto.

Art. 13.

Trattamento tributario

Per gli atti e contratti di mutuo occorrenti per l'esecuzione di opere finanziate dagli istituti di credito previsti nel precedente art. 9, anche per quanto riguarda le agevolazioni tributarie ed altri benefici, si osservano le stesse disposizioni vigenti per le operazioni di credito medio e a lungo termine di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

Art. 14.

Vincoli di destinazione

Gli immobili di cui all'art. 3, lettera *a*), finanziati ai sensi della presente legge sono vincolati alla specifica destinazione per la durata di 25 anni.

Il vincolo è reso pubblico mediante trasmissione presso la competente conservatoria dei registri immobiliari a carico dei beneficiari.

L'assessorato regionale competente al turismo può tuttavia proporre alla giunta di autorizzare, subordinatamente alla estinzione anticipata del mutuo, il mutamento di destinazione dell'immobile per la dimostrata sopravvenuta impossibilità della destinazione stessa.

L'autorizzazione di cui al comma precedente è subordinata alla restituzione dei contributi erogati maggiorati da un interesse nella misura annua del 3 per cento.

Per le iniziative previste dall'art. 3, lettere *b*) e *c*), i beneficiari degli interventi accordati debbono obbligarsi, con atto soggetto a registrazione, a mantenere la continuità della destinazione degli arredi fino alla estinzione del mutuo.

In caso di mutamento di destinazione degli arredi di cui al precedente comma, il presidente della giunta regionale, su conforme deliberazione della stessa, disporrà la revoca del provvedimento ed il recupero delle somme erogate.

Art. 15.

Norma transitoria

Per l'esercizio 1977, le domande di cui al precedente articolo 3 devono essere proposte entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge e possono riguardare opere iniziate dal 1° gennaio 1976.

Possono essere ammesse ai benefici della presente legge le domande già approvate dalla Cassa per il Mezzogiorno ma non ancora finanziate.

Art. 16.

Norme finanziarie

Al finanziamento delle spese derivanti dall'applicazione della presente legge viene destinata quota parte del contributo spettante alla Regione ai sensi dell'art. 9, della legge del 16 maggio 1970, n. 281.

Per l'anno 1977 l'onere calcolato in presunte L. 250.000.000 farà carico al nuovo capitolo di spesa n. 2526 denominato « Interventi regionali per provvidenze dirette a favorire la realizzazione di opere, ad iniziativa pubblica o privata, per lo sviluppo turistico nel proprio territorio » previa riduzione di pari importo dei fondi iscritti al cap. 2630.

Alla previsione di uscita di cassa di L. 100.000.000 a carico dello stesso capitolo sarà fatto fronte con analoga riduzione dello stanziamento del cap. 2595 del bilancio 1977.

Con la stessa legge approvativa dei bilanci futuri sarà provveduto a stanziare i fondi necessari per il finanziamento delle iniziative previste dalla presente legge.

Art. 17.

Pubblicazione

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Molise.

Campobasso, addì 2 settembre 1977

D'AIMMO

LEGGE REGIONALE 2 settembre 1977, n. 32.

Modifiche all'organico del personale regionale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 17 *del* 16 *settembre* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 3, quarto comma, della legge 24 maggio 1970, n. 336, la tabella organica allegata alla legge regionale 31 agosto 1974, n. 11, è diminuita dei seguenti posti nella qualifica iniziale:

Carriera direttiva	posti	2
Carriera di concetto	»	9
Carriera esecutiva	»	21
Carriera ausiliaria	»	10
Totale	posti	42

Sono nel contempo istituiti i seguenti nuovi posti in organico nella qualifica iniziale:

Carriera direttiva	posti	31
Carriera di concetto	»	43
Carriera esecutiva	»	47
Totale	posti	121

Art. 2.

In relazione alla istituzione di nuovi posti di cui al precedente art. 1, nonchè delle riduzioni derivanti dall'attuazione della legge 24 maggio 1970, n. 336, la tabella *A* allegata alla legge regionale 31 agosto 1974, n. 11, è sostituita dalla tabella *A* allegata alla presente legge.

Art. 3.

La copertura dei posti di nuova istituzione, nonchè dei posti previsti nella citata tabella *A* allegata alla legge regionale 31 agosto 1974, n. 11, e resisi, nel frattempo, vacanti, ha luogo mediante concorso, per esami, e per esami e titoli, secondo quanto stabilito dalla legge regionale 31 agosto 1974, n. 11 e dal regolamento adottato in attuazione dell'art. 8 della legge stessa, anche al di fuori dei termini temporanei previsti dall'art. 5 della legge stessa.

Art. 4.

All'onere della spesa corrente, valutabile per l'anno 1977 in L. 50.000.000, si fa fronte con gli stanziamenti iscritti ai capitoli 190, 210 e 230 del bilancio 1977.

Per gli esercizi successivi al 1977, gli oneri relativi alla attuazione della presente legge, saranno finanziati con la stessa legge approvativa di bilancio.

Art. 5.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del secondo comma dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello statuto regionale, ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Molise.

Campobasso, addì 2 settembre 1977

D'AIMMO

TABELLA *A*

ORGANICO DEL PERSONALE

Carriera	Totale posti
Direttiva	92
Concetto	165
Esecutiva	166
Ausiliaria	132
Totale	555

A tali posti vanno aggiunti quelli riservati al personale del CAT, dell'ISPES, dei gruppi politici, dell'ISSCAL, del C.R.P., dei centri di addestramento professionale (articoli 91, 92, 93, 94 e 95 della legge regionale 31 agosto 1974, numeri 11 e 12), ed al personale trasferito alla Regione in applicazione di particolari norme statali successive alla data di entrata in vigore di particolari norme statali e successive alla data di entrata in vigore della legge regionale numeri 11 e 12 del 1974.

Vanno anche aggiunti i posti in aumento per carriere di cui alla legge regionale 25 giugno 1976, n. 19, riguardante la soppressione dei consorzi di bonifica montana ed il passaggio alla Regione del relativo personale, nonchè quelli istituiti per effetto della legge regionale 25 giugno 1976, n. 21, relativa all'istituzione del servizio stenografico e di resocontazione.

LEGGE REGIONALE 2 settembre 1977, n. 33

Rendiconto consuntivo della regione Molise per l'esercizio 1976.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 17 *del* 16 *settembre* 1977)

(*Omissis*).

(10552)

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 31 agosto 1977, n. 46.

Norme per l'esercizio delle funzioni delegate alle regioni con decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8, in materia di interventi in dipendenza di calamità naturali.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 36 *del* 6 *settembre* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione Piemonte, entro i limiti delle competenze fissate dal decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n 8, e successive modificazioni, promuove interventi per la realizzazione di opere di prevenzione, soccorso e ripristino resesi necessarie a seguito di calamità naturali particolarmente gravi.

Art. 2.

Gli interventi di cui al precedente art. 1 possono riguardare:

a) lavori di pronto intervento ai sensi del decreto-legge 12 aprile 1948, n. 1010, che possono essere eseguiti, anche a carattere definitivo, direttamente od a mezzo delle province, dei comuni e delle comunità montane.

Le provvidenze di cui sopra possono essere estese agli interventi già iniziati od eseguiti, sia a cura della Regione che per iniziativa di province, comuni e comunità montane;

b) lavori di ripristino e di sistemazione definitiva delle opere pubbliche di competenza regionale, danneggiate. Il ripristino delle opere può essere effettuato in sede più adatta e con strutture o dimensioni diverse da quelle preesistenti, qualora sia necessario far corrispondere le opere stesse ad esigenze idrauliche, idrogeologiche od urbanistiche. I lavori di cui al presente comma possono essere eseguiti dalle province, dai comuni e dalle comunità montane o direttamente dalla Regione;

c) concessione di contributi sulla spesa occorrente per assicurare la stabilità, per la riparazione o la ricostruzione di fabbricati urbani di proprietà privata di qualsiasi natura o destinazione:

1) nella misura del 90% quando si tratta di alloggi la cui consistenza fosse, prima del sinistro, di non più di tre vani e accessori;

2) nella misura dell'80% quando si tratti di alloggi la cui consistenza fosse, prima del sinistro, di quattro o cinque vani e accessori;

3) nella misura del 70% negli altri casi.

L'ammontare dei contributi di cui ai commi precedenti non può superare la somma di L. 10.000.000 per ciascuna unità immobiliare.

Le domande per la concessione di contributi, corredati dal computo metrico estimativo dei lavori, debbono essere presentati entro novanta giorni dal provvedimento statale che autorizza gli interventi, ai competenti uffici regionali del genio civile che provvedono agli accertamenti circa la natura ed entità del danno subito dall'immobile.

Art. 3.

Qualora i lavori di cui alle lettere *a*) e *b*) dell'art. 2 vengano eseguiti dalle province, dai comuni o dalle comunità montane, la Regione, determinata la spesa necessaria per la esecuzione di ciascun intervento, potrà concedere all'ente medesimo un contributo forfettario in capitale commisurato alla spesa predetta.

Per l'erogazione di detto contributo le somme relative al finanziamento regionale sono poste a disposizione dell'ente interessato nella misura del 50% dell'importo previsto in progetto a presentazione, da parte degli enti interessati, del verbale di consegna dei lavori; per l'ulteriore 40%, previa presentazione dello stato di avanzamento emesso al raggiungimento del 40% dei lavori; il 10% od il minor importo necessario, a presentazione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione debitamente approvati.

Le somme di cui al comma precedente dovranno essere introitate dagli enti sul titolo « Partite di giro » del rispettivo bilancio, vincolate al pagamento di quanto dovuto per l'opera cui si riferiscono ed a tale titolo gestite.

Per le opere realizzate direttamente dalla Regione, in sede di approvazione dei progetti: può essere disposta l'anticipazione in favore dei dirigenti degli uffici tecnici periferici delle somme previste, salvo l'obbligo di rendiconto.

I contributi di cui al punto *c*) dell'art. 2 saranno erogati in misura proporzionale, sulla base di apposita dichiarazione dell'ufficio regionale del genio civile competente, che attesti l'avvenuta esecuzione di almeno il 50% dei lavori.

Il saldo verrà corrisposto a seguito di analoga certificazione di regolare esecuzione dei lavori.

Art. 4.

I programmi d'intervento sono approvati dalla giunta regionale sentita la commissione consiliare competente.

Art. 5.

Le opere pubbliche previste dalla presente legge sono dichiarate di pubblica utilità ed i relativi lavori sono indifferibili ed urgenti a tutti gli effetti di legge.

I progetti di dette opere saranno sottoposti ai pareri tecnici previsti dalle vigenti leggi regionali e, se realizzati a cura diretta della Regione, saranno approvati con decreto del presidente della giunta regionale.

Art. 6.

Per sopperire alle necessità derivanti dagli eventi alluvionali del maggio 1977 eccedenti l'apposito finanziamento statale, nonchè per consentire la realizzazione di quelle opere, già ammesse a contributo regionale in annualità ai sensi della legge regionale 16 maggio 1975, n. 28, e successive modificazioni, per le quali gli enti interessati non possono ottenere il finanziamento per effetto della legge 17 marzo 1977, n. 62, la regione Piemonte potrà concedere contributi in annualità nella misura e per la durata occorrenti al totale ammortamento, compresi gli oneri per le spese di interessi, dei mutui da contrarsi con la Cassa depositi e prestiti o con gli istituti di previdenza del Ministero del tesoro.

Art. 7.

Agli oneri derivanti dall'attuazione degli interventi di cui all'art. 1 della presente legge si provvede mediante utilizzo della somma che risulterà assegnata alla regione Piemonte in base ad apposito provvedimento legislativo statale.

Nel bilancio per l'anno finanziario 1977 saranno iscritti: il cap. 375 di entrata, con la denominazione: « Assegnazione di fondi per la realizzazione di opere di prevenzione, soccorso e ripristino resesi necessarie a seguito di calamità naturali particolarmente gravi », nonchè il cap. 12180. con la denominazione: « Interventi per la realizzazione di opere di prevenzione, soccorso e ripristino resesi necessarie a seguito di calamità naturali particolarmente gravi » e con dotazione e stanziamento rispettivamente pari all'ammontare dell'assegnazione di cui al precedente comma.

Il presidente della giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 8.

Al finanziamento degli oneri derivanti dai limiti di impegno, valutati ciascuno in 1.600 milioni per l'anno finanziario 1977 e per l'anno finanziario 1978, relativi alla concessione dei contributi di cui al precedente art. 6, si provvederà con la prima variazione al bilancio di previsione per l'anno finanziario 1977 successiva all'entrata in vigore della presente legge.

Art. 9.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 45 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 31 agosto 1977

VIGLIONE

(10724)

REGIONE MARCHE

LEGGE REGIONALE 5 gennaio 1977, n. **1.**

Opere di difesa del litorale marchigiano in zone di interesse turistico per la costruzione, completamento o miglioramento di porti classificati di IV classe (rifinanziamento della legge regionale del 16 gennaio 1974, n. 4).

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 2 *del* 10 *gennaio* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Per la concessione ai comuni e loro consorzi, dei contributi di cui all'art 1 della legge regionale 16 gennaio 1974, n. 4, è autorizzato un ulteriore limite di impegno trentacinquennale di lire 220 milioni

La misura dei contributi di cui al comma precedente è stabilita, per le opere da eseguirsi in applicazione della presente legge, nell'8 per cento della spesa riconosciuta ammissibile.

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si fa fronte con il gettito dei tributi regionali e con le quote del gettito dei tributi erariali devoluti alla Regione a titolo di ripartizione del fondo comune di cui all'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n 281.

Le somme occorrenti per il pagamento dei contributi di cui al primo comma del presente articolo sono iscritte, per l'anno 1976, a carico del cap. 2043201 dello stato di previsione della spesa del detto anno, in aumento della dotazione stabilita con l'art 3 della legge regionale 16 gennaio 1974, n. 4, e per gli anni dal 1977 al 2010, a carico dei capitoli corrispondenti.

Alla copertura della spesa relativa all'anno 1976 si provvede:

quanto a lire 70 milioni, con le disponibilità del « fondo occorrente per far fronte a oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso recanti spese per gli investimenti » del bilancio 1975, utilizzate ai sensi della legge 7 febbraio 1955, n. **64;**

quanto a lire 150 milioni mediante riduzione dello stanziamento del cap 2147001 dello stato di previsione della spesa per l'anno 1976 « fondo occorrente per far fronte a oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso recanti spese per gli investimenti ».

Alle spese di cui al cap 2043201 dello stato di previsione della spesa per l'anno 1976 si applicano le disposizioni contenute nel secondo e terzo comma dell'art 36 del regio decreto **18** novembre 1923, n. 2440

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona addì 5 gennaio **1977**

CIAFFI

LEGGE REGIONALE 7 gennaio 1977, n. **2.**

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno 1977.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 2 *del* 10 *gennaio* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

E' autorizzato l'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno 1977, secondo gli stati di previsione e con le modalità previste nella relativa proposta di legge presentata al consiglio regionale il 30 novembre 1976, fino a quando il bilancio stesso non sarà approvato con legge e non oltre il 31 marzo 1977, salvo quanto disposto dall'art. 7 della legge 19 maggio 1976, n. 335.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione, con effetto dal 1° gennaio 1977.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, addì 7 gennaio 1977

CIAFFI

(10805)

LEGGE REGIONALE 19 gennaio 1977, n. **3.**

Modifiche alla legge regionale 1° luglio 1976, n. 17, concernente norme per l'esercizio della dialisi domiciliare.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 6 *del* 25 *gennaio* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Nel primo comma dell'art. 21 della legge regionale 1° luglio 1976, n. 17, le parole « di primo impianto » sono sostituite con le parole « di organizzazione ».

Art. 2.

L'art. 22 della legge regionale 1° luglio 1976, n. 17, è sostituito dal seguente: « Agli enti ospedalieri autorizzati a organizzare i corsi di addestramento di cui all'art. 1 della presente legge, nonchè agli enti ospedalieri autorizzati a effettuare attività di ricerca epidemiologica, sono assegnati per l'anno 1976 in aggiunta ai finanziamenti per lo svolgimento delle normali funzioni di assistenza ospedaliera, specifici finanziamenti a valere sul fondo nazionale per l'assistenza ospedaliera di cui al decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386, e per l'importo massimo di lire 70 milioni, così ripartiti:

lire 60 milioni per i corsi di addestramento;

lire 10 milioni per le attività di ricerca epidemiologica.

Al pagamento delle spese di cui al comma precedente si provvede con i fondi iscritti a carico del cap. 1067101: "Finanziamento degli enti ospedalieri" dello stato di previsione della spesa per l'anno 1976 ».

Art 3.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Marche.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, addì 19 gennaio 1977

CIAFFI

LEGGE REGIONALE 20 gennaio 1977, n. **4.**
Variazioni del bilancio 1976.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 6 *del* 25 *gennaio* 1977)

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 21 gennaio 1977, n. **5.**
Regolamentazione della pesca nelle acque interne.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 6 *del* 25 *gennaio* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.
Classificazione delle acque

Agli effetti della pesca, tutte le acque interne della regione Marche, facenti parte del demanio dello Stato, sono classificate «secondarie», secondo le norme del vigente testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con regio decreto-legge 8 ottobre 1931, n. 1604, e successive modificazioni, e in esse è consentita esclusivamente la pesca sportiva.

Le acque suddette vengono altresì suddivise, al solo fine dell'uso degli attrezzi e dei sistemi di pesca in esse consentiti, nelle seguenti categorie:

cat. *A*: acque popolate da salmonidi;
cat. *B*: le restanti acque.

La classificazione delle acque è disposta dalla giunta regionale su proposta delle amministrazioni provinciali competenti per territorio e queste ultime devono provvedere alla relativa tabellazione.

Fino a quando non verrà provveduto con successiva legge regionale alla loro disciplina, le concessioni o rinnovi di concessione di piscicoltura nonchè l'attribuzione di diritti esclusivi di pesca ai sensi dell'art. 11 del regio decreto-legge 8 ottobre 1931, n. 1604, sono sospesi. Quelli in atto rimangono fino alla loro scadenza.

Art. 2.
Disciplina per attrezzi, esche e sistemi di pesca

Nelle acque di categoria *A* la pesca può essere esercitata soltanto con una canna, con o senza mulinello, con lenza armata con un solo amo.

E' consentito la pesca al lancio con esca artificiale, con moschera o camolera, con massimo di tre ami.

Ai soli effetti della pesca del gambero, è consentito l'uso per ogni pescatore, di due piccoli bilancini aventi un diametro massimo di centimetri cinquanta e la cui rete, perfettamente tesa sul cerchio metallico di base, deve avere una maglia non inferiore a mm 16.

Nell'esercizio della pesca nelle acque della presente categoria, sono proibiti l'uso e la detenzione della larva di mosca carnaria (bigattino); è altresì vietata ogni forma di pasturazione.

Nelle acque di categoria *B* la pesca può essere esercitata con:

a) un massimo di due canne, con o senza mulinello, collocate entro uno spazio di metri cinque, con lenza armata con non più di due ami ognuna. E' consentita la pesca al lancio con esca artificiale, con moschera o camolera con un massimo di tre ami;

b) una mazzangola o «mazzacchera» con o senza amo, per la esclusiva cattura dell'anguilla;

c) una bilancia avente per lato massimo della rete la misura di metri uno e cinquanta, montata su asta di manovra. Il lato delle maglie non deve essere inferiore a mm 10.

L'uso della bilancia è proibito nei seguenti casi:

1) «guadando e ranzando»;
2) quando lo specchio d'acqua è inferiore a metri 3 di ampiezza;
3) nel periodo 1° giugno - 31 ottobre.

Nelle acque della presente categoria, ferme restando le eccezioni appresso indicate, sono consentite tutte le esche naturali e artificiali, vive o morte, nonchè qualsiasi pasturazione.

In tutte le acque interne della Regione sono permanentemente vietati:

la pesca con le mani;
la pesca a strappo;
la pesca subacquea;
l'uso del sangue solido o liquido, comunque manipolato.

L'uso del guadino è consentito esclusivamente come mezzo ausiliario per il recupero del pesce allamato.

Art. 3.
Limiti di cattura e dimensioni dei pesci

E' vietata la cattura e il commercio di esemplari delle seguenti specie ittiche aventi lunghezza inferiore a quelle appresso indicate:

trote	cm 22
trote di lago	» 30
salmerino	» 25
coregone	» 30
temolo	» 25
luccio	» 30
barbo e cavedano	» 18
carpa	» 30
tinca	» 25
persico trota	» 25
persico reale	» 15
anguilla	» 25
cefalo	» 20
cheppia	» 18
gambero	» 7

Le misure di cui sopra vanno rilevate dall'apice del muso all'estremità della pinna caudale; quella del gambero dall'apice del rostro all'estremità del telson (coda). Per ogni giornata di pesca ciascun pescatore non può catturare più di 5 (cinque) salmonidi comprendenti un massimo di due temoli.

Art. 4.
Calendario di pesca

E' vietata la pesca alle seguenti specie ittiche nei periodi appresso indicati:

trote di tutte le varietà (da un'ora dopo il tramonto della prima domenica di ottobre ad un'ora prima dell'alba dell'ultima domenica di febbraio);
salmerino (da un'ora dopo il tramonto della prima domenica di ottobre ad un'ora prima dell'alba dell'ultima domenica di febbraio);
coregone (15 dicembre - 15 gennaio);
temolo (1° marzo - 31 maggio);
luccio (15 febbraio - 15 marzo);
carpa e tinca (1° giugno - 30 giugno);
persico trota (1° maggio - 15 giugno);
persico reale (1° aprile - 31 maggio);
cheppia (15 maggio - 15 giugno);
gambero (1° aprile - 30 giugno).

I divieti di cui sopra, a eccezione di quelli riguardanti le trote e i salmerini, iniziano alle ore 12 del primo giorno indicato e terminano alle ore 12 dell'ultimo giorno.

Nelle acque di categoria *A* è vietata ogni forma di pesca, a qualsiasi specie ittica, per tutto il periodo di divieto di pesca della trota.

In tutte le acque della Regione l'esercizio della pesca è consentito da un'ora prima della levata del sole ad un'ora dopo il tramonto.

Ai soli fini della cattura dell'anguilla il presidente della giunta provinciale può consentire la pesca notturna indicando preventivamente i tratti dei corsi d'acqua ove è possibile detta pesca.

Art. 5.

Norme per gli equilibri biologici

La giunta regionale, sentite le amministrazioni competenti per territorio, può disporre eccezioni alle norme riguardanti i periodi di pesca, i limiti di cattura, nonchè le dimensioni minime dei pesci e altri divieti quando ciò si renda necessario per assicurare l'armonico rapporto tra le varie specie di ittiofauna o tra esse e l'ambiente idrico ai fini del mantenimento dell'equilibrio biologico.

Le eccezioni di cui al comma precedente possono essere disposte in tutte le acque interne o in parte di esse, per una o più specie ittiche, per un determinato periodo di tempo o a tempo indeterminato.

La giunta regionale, su proposta delle amministrazioni provinciali competenti per territorio, può eccezionalmente, per motivi di salvaguardia dell'ittiofauna e dell'ambiente per ragioni di pubblico interesse, vietare o limitare per determinati periodi o a tempo indeterminato in tutte le acque interne o in parte di esse, la cattura di una o più specie ittiche.

Nei casi di manifesta urgenza, il divieto o la limitazione di cui al comma precedente, possono essere disposti anche dalla amministrazione provinciale competente per territorio sentita la commissione consultiva locale per la pesca, curando che gli stessi non siano in contrasto con le direttive regionali.

Le amministrazioni provinciali, sentita la commissione consultiva provinciale per la pesca, possono regolamentare l'esercizio della pesca, per un periodo non superiore a sei mesi in quei tratti di corsi d'acqua di categoria *B* precedentemente assoggettati a zone di protezione o a concessioni di piscicoltura per un periodo non inferiore a un anno.

La regolamentazione riguarda gli attrezzi, le esche, le specie ittiche, i limiti di cattura e le giornate di pesca.

Le amministrazioni provinciali devono comunicare ai competenti uffici della regione Marche, onde consentire a questi ultimi il necessario coordinamento, i provvedimenti che le medesime andranno ad adottare in base a quanto disposto dal comma precedente.

Art. 6.

Posto di pesca

Il posto di pesca spetta al primo occupante.

Il primo occupante, in esercizio di pesca, ha diritto che i pescatori sopraggiunti si pongano a una distanza di almeno cinque metri in linea d'aria, a monte, a valle, sul fronte e a tergo.

Art. 7.

Gare di pesca

Le associazioni regionali e nazionali riconosciute dei pescatori sportivi possono effettuare gare di pesca, richiedendo preventivamente apposita autorizzazione alle amministrazioni provinciali competenti per territorio.

Queste amministrazioni, sentita la commissione consultiva provinciale per la pesca, con l'intervento di un rappresentante di ogni comune interessato, entro e non oltre il 28 febbraio di ogni anno, stabiliscono i tratti dei corsi d'acqua nei quali possono effettuarsi le gare e rilasciano il prescritto nulla osta indicando le modalità per l'uso del campo di gara.

Nei tratti dei corsi d'acqua appartenenti alla categoria *B* prescelti per tali manifestazioni e per il solo periodo in cui esse si svolgono, non si applicano i divieti riguardanti le esche e le pasturazioni e le altre limitazioni disposte, eccezione fatta per le misure minime riguardanti salmonidi, il barbo, la carpa, il luccio, il persico reale e il persico trota.

Nei tratti dei corsi d'acqua appartenenti alla categoria *A*, prescelti per le gare e per il solo periodo in cui esse si svolgono, non si applica la limitazione del numero delle catture nel caso che i tratti medesimi vengano preventivamente ripopolati con soggetti adulti di trota. Copia del verbale di semina, controfirmata da guardiapesca provinciali, dovrà essere trasmessa all'amministrazione provinciale competente.

Il campo di gara viene chiuso alla libera pesca e concesso alle società organizzatrici, con autorizzazione del presidente dell'amministrazione provinciale, a partire dalle ore 24 del giorno precedente l'inizio della manifestazione sino al termine della stessa.

Art. 8.

Distanze minime dai manufatti e luoghi particolari

La distanza prevista dal primo comma dell'art. 8 del regoamento sulla pesca approvato con regio decreto 22 novembre 1914, n. 1486, per l'esercizio della pesca in prossimità delle dighe, degli sbocchi dei canali, delle cascate, delle arcate dei ponti, dei graticci e simili, delle macchine idrauliche, è ridotta da metri 40 a metri 0,50 per quanto concerne la pesca con la canna o la mazzangola, sia a monte che a valle dei medesimi.

Il limite di metri 40 rimane invariato in prossimità delle scale di rimonta.

Art. 9.

Precauzioni igieniche

E' fatto divieto di abbandonare esche, pasture, pesci e rifiuti in genere lungo le sponde dei corsi d'acqua e dei bacini.

Art. 10.

Fondi per la pesca e i ripopolamenti

La giunta regionale è autorizzata a concedere contributi ad enti e associazioni per iniziative di incremento del patrimonio ittico, sulla base di programmi presentati dalle amministrazioni provinciali, comprendenti eventuali concorsi finanziari delle stesse, nonchè ad attuare in proprio iniziative volte alla sperimentazione all'incremento nel settore ittiobiologico.

Per la concessione dei contributi previsti dalla presente legge è autorizzata, per ciascuno degli anni 1976 e 1977, la spesa di lire 20 milioni.

Al pagamento dei contributi per l'anno 1976 si provvede con i fondi da iscriversi a carico del cap. 1115301 che si istituisce nello stato di previsione della spesa con la denominazione « Contributi a enti pubblici e associazioni operanti nel settore della pesca per iniziative di incremento del patrimonio ittico, e a sostegno di spese gravanti su iniziative prese direttamente dalla Regione per studi e sperimentazioni volti allo sviluppo del settore ittiobiologico » con la dotazione di lire 20 milioni. Per l'anno 1977 si provvederà con i fondi da iscriversi a carico del capitolo corrispondente.

Alla copertura degli oneri di cui al secondo comma del presente articolo, si provvede per l'anno 1976 mediante riduzione per pari importo, del cap. 1145001 « Fondo di riserva per spese impreviste » e per l'anno successivo con impiego di quota parte dei fondi di cui all'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Per l'esercizio 1976 è consentita l'assunzione di impegni entro i venti giorni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 11.

Sanzioni amministrative

Le norme della presente legge integrano e adeguano quelle del testo unico delle leggi sulla pesca approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604 e decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1975, n. 106, e successive modificazioni.

I trasgressori delle norme di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 8 e 9 della presente legge incorrono, oltre che nelle sanzioni previste dal citato testo unico, nelle ulteriori sanzioni amministrative di L. 25.000 nel caso di prima infrazione e di L. 50.000 per le successive, da applicarsi da parte dell'amministrazione provinciale nel cui territorio si è verificata l'infrazione stessa.

Il contravventore dovrà provvedere al pagamento della somma dovuta entro sessanta giorni dalla data della contestazione.

Entro dieci giorni lo stesso è tenuto a esibire all'amministrazione provinciale l'attestazione del versamento stesso. In caso di mancato pagamento ne verrà data comunicazione al presidente della giunta regionale il quale provvederà a emettere la ordinanza per l'ingiunzione del pagamento della somma dovuta comprese le spese.

In caso di recidiva è disposto anche il ritiro della licenza di pesca per un periodo di dodici mesi da parte dell'amministrazione provinciale competente.

Il provvedimento dell'amministrazione provinciale è definitivo.

La relativa decisione è da assumersi entro trenta giorni dalla data della contestazione all'interessato.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, addì 21 gennaio 1977

CIAFFI

(10806)

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 13 settembre 1977, n. **60**.

Legge regionale 24 agosto 1973, n. 36: Utilizzazione di stanziamenti particolari per taluni oneri dell'esercizio 1977.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 37 *del* 28 *settembre* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per l'attuazione degli interventi previsti dall'art. 7 della legge regionale 24 agosto 1973, n. 36, relativi all'esercizio 1977, sono utilizzabili, in aggiunta allo stanziamento già iscritto nel bilancio di previsione 1977 (cap 2051), le seguenti partite del conto residui:

L. 300.000.000 (trecentomilioni) derivanti dall'art. 26, lettera *b*), anno 1974, della legge regionale 22 agosto 1974, n. 37;

L. 300.000.000 (trecentomilioni) dall'art. 26, lettera *b*), anno 1975, della legge regionale 22 agosto 1974, n. 37.

Le partite residue di cui al primo comma del citato art. 26, regolarmente disponibili, e non più di necessaria utilizzazione per gli scopi per i quali furono stanziate in origine, costituiscono residui di stanziamento e sono state conservate per effetto del secondo comma dell'art. 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo

L'Aquila, addì 13 settembre 1977

RICCIUTI

LEGGE REGIONALE 13 settembre 1977, n. **61**.

Norme integrative ed interpretative della legge regionale 7 novembre 1973, n. 41, sul fondo di previdenza e sul fondo di solidarietà a favore dei consiglieri della regione Abruzzo.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 37 *del* 28 *settembre* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il contributo obbligatorio di cui all'art. 4 della legge regionale 7 novembre 1973, n. 41, è aumentato dal 10 al 16 per cento.

Art. 2.

Il numero 1 del secondo comma dell'art. 22 della legge regionale 7 novembre 1973, n. 41, è così modificato:

« 1) di liquidare un premio di fine attività ai consiglieri regionali che per qualsiasi motivo cessino dalla carica ».

Art. 3.

L'art. 25, comma primo, della legge regionale 7 novembre 1973, n. 41, è abrogato e sostituito dal seguente:

« Il premio di fine attività da liquidare ai consiglieri a norma del n. 1 del secondo comma dell'art. 22 è fissato in misura pari a tante mensilità e relativi dodicesimi, dell'indennità di carica spettante ai consiglieri regionali per quanti sono gli anni e i mesi trascorsi nella carica.

Le frazioni di mese superiori ai quindici giorni sono computate come mese intero ».

Art. 4.

In caso di decesso del consigliere regionale in carica, oltre al contributo di cui all'art. 21 della legge regionale 7 novembre 1973, n. 41, è corrisposto agli eredi dal fondo di cui all'art. 22 della predetta legge regionale, un assegno il cui ammontare è determinato a norma dell'art. 25, comma primo, della legge regionale sopra richiamata, come sostituito dall'art. 3 della presente legge.

Art. 5.

I contributi previsti dall'art 24, commi primo e terzo, della legge regionale 7 novembre 1973, n. 41, sono aumentati dal 3 al 4 per cento.

All'onere derivante dall'applicazione del precedente comma, valutabile in L. 3.260.000 per anno, si fa fronte, per il periodo dal 5 giugno 1975 al 31 dicembre 1977, aumentando dell'importo di L 8.300.000 lo stanziamento del cap. 7 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1977 e diminuendo, di pari importo, lo stanziamento del cap. 4 dello stesso stato di previsione.

Negli esercizi successivi l'onere grava sui corrispondenti capitoli dei pertinenti bilanci regionali.

Art. 6.

Le norme di cui alla presente legge si applicano a decorrere dal 15 giugno 1975.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 13 settembre 1977

RICCIUTI

(11387)

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI BOLZANO

LEGGE PROVINCIALE 30 maggio 1977, n. **12**.

Bilancio di previsione della provincia autonoma di Bolzano per l'anno finanziario 1977.

(*Pubblicata nel suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 29 *del* 7 *giugno* 1977)

(*Omissis*).

(10893)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100772920)